genialPIÙ
Un marchio Genialloyd

Servizio Sinistri: **02 2805.2808**
Assistenza Stradale: **02 2660.9693**

Contratto di assicurazione per Veicoli Commerciali e Camper

Responsabilità Civile e altri danni

Fascicolo Informativo Edizione 05/2018

Il presente Fascicolo viene consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e contiene:

Nota Informativa comprensiva di glossario dei termini assicurativi

- Informazioni sull'Impresa di assicurazione 1
- Informazioni sul Contratto 1
- Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 7
- Glossario dei termini assicurativi 10

Condizioni di assicurazione

- Condizioni Generali 1
- Garanzia Responsabilità Civile 6
- Assistenza Stradale 10
- Responsabilità Civile del camperista 14
- Danni diretti al veicolo 15
- Estensioni Furto e Incendio 19
- Garanzia infortunio del guidatore 19
- Garanzia tutela legale 21
- Garanzia protezione patente 23
- Il Sinistro: obblighi e modalità di denuncia 24
- Informativa sul trattamento dei dati personali 28
- Appendice A.1 Clausola Bonus Malus 33
- Appendice A.2 Garanzia Infortunio del guidatore 37

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Allianz

genialloyd
una società Allianz

Nota informativa e glossario dei termini assicurativi

Ultimo aggiornamento del 26/05/2018

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS. Il suo contenuto non è comunque soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione contenute nel presente Fascicolo prima di sottoscrivere la polizza. Le modifiche non derivanti da innovazioni normative apportate, successivamente alla data di stipula della polizza, alla presente nota informativa saranno disponibili sul sito ***www.genialpiu.it****, tramite il quale, o tramite i punti vendita Genialpiù è possibile calcolare un preventivo gratuito e personalizzato. Il preventivo è redatto considerando la forma tariffaria del prodotto e tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa (che sono riportati sul preventivo stesso). Genialpiù per i veicoli commerciali e Camper propone rispettivamente la forma tariffaria "bonus/malus" e "No Claim discount" che prevedono variazioni di premio in base alla presenza o assenza di sinistri.*

Informazioni sull'Impresa di assicurazione

1. INFORMAZIONI GENERALI

Genialloyd SpA è titolare del marchio Genialpiù. La richiesta di tutela del marchio Genialpiù è stata depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) con domanda di deposito n. 302015000042031 del 05/08/2015. Genialloyd SpA è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007 e ha sede legale in Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano, Italia, tel. 0228351, www.genialloyd.it, email genialloyd@pec.genialloyd.it. Genialloyd SpA è una società appartenente al gruppo Assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018. E' soggetta alla direzione e al coordinamento di Allianz SpA ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP (ora IVASS) del 28 marzo 1996 n° 210. Genialloyd SpA ha sede in Milano ed opera prevalentemente attraverso procedure di collocamento a distanza dei propri prodotti assicurativi.
I sistemi informatici con cui i contratti di Genialloyd sono perfezionati e dove sono conservati i documenti precontrattuali e contrattuali si trovano a Milano e/o altrove, nella rete c.d. "cloud", ma l'azione di perfezionamento del contratto tramite registrazione nelle basi di dati aziendali con opportuna marca temporale viene svolta negli uffici della Compagnia situati in Milano.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Le informazioni patrimoniali sull'Impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: www.genialloyd.it.

Informazioni sul Contratto

3. MODALITÀ DI STIPULA

Il Contraente deve controllare la correttezza dei dati indicati nel preventivo, in base ai quali è stato calcolato il premio. Eventuali **errori** di inserimento dati rilevati nel controllo del preventivo devono essere comunicati alla compagnia **prima di pagare il premio** e possono comportare un ricalcolo dello stesso. Ai sensi dell'art. 132 del Codice delle Assicurazioni Private, anche in funzione delle complesse attività di verifica antifrode cui le Compagnie di assicurazioni sono oggi tenute, per legge, in Italia, Genialloyd verificherà la coerenza dei dati indicati in preventivo con le risultanze delle banche dati istituzionali. Ove emergano divergenze Genialloyd indicherà al contraente, già nel preventivo, la documentazione necessaria per effettuare gli ulteriori controlli e proseguire nel processo di emissione della polizza. Il contraente dovrà inviare alla compagnia la documentazione richiesta via fax/email/posta, in modo completo ed in formato leggibile. La segnalazione di eventuali errori o il riscontro di dati diversi da quelli indicati nel preventivo possono comportare la formulazione di un nuovo preventivo o il ricalcolo del premio. Nel caso in cui sia richiesto l'invio di documentazione aggiuntiva il pagamento del premio indicato in preventivo **non potrà essere effettuato** fino a quando il controllo non sia andato a buon fine e il contraente non avrà ricevuto la

conferma del preventivo. Genialloyd, emetterà la polizza solo dopo aver ricevuto il pagamento del premio, sempre che lo stesso sia stato confermato (nel caso in cui sia stato richiesto l'invio di documentazione aggiuntiva).
Onde consentire alla Compagnia di emettere la polizza nel rispetto del termine di decorrenza richiesto nel preventivo il Contraente è tenuto a trasmettere tutta la documentazione ulteriore eventualmente richiesta dalla compagnia, e la prova del pagamento, con **congruo anticipo**, comunque **non inferiore a 3 giorni lavorativi** (antecedenti la data di decorrenza richiesta), tenuto conto delle festività nazionali e di quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti delle Imprese di Assicurazione. In ogni caso la Compagnia rilascerà la documentazione di polizza (e l'eventuale documentazione provvisoria) soltanto all'esito delle positive verifiche di cui sopra e previo pagamento del premio confermato, trasmettendo la documentazione medesima all'indirizzo indicato e secondo le modalità prescelte dal Contraente. Pertanto, se il Contraente non dovesse rispettare il termine stabilito per l'invio della documentazione richiesta, la Compagnia non potrà garantire l'emissione della polizza e il rilascio della documentazione di polizza entro il termine di decorrenza richiesto dal cliente in sede di preventivazione.
In mancanza di detta documentazione di polizza, il Contraente non potrà circolare, secondo le norme in vigore in Italia. La Compagnia, al ricorrere di particolari ed eccezionali esigenze di verifica, si riserva di dar corso - prima dell'emissione della polizza e prima di confermare il preventivo - la facoltà di disporre accertamenti diretti sul veicolo, da effettuarsi a proprie spese presso la rete dei propri fiduciari nella provincia di residenza del proprietario.

Mancata emissione della polizza e ricalcolo del premio
La polizza non viene emessa se:
• i dati forniti dal cliente sono risultati errati;
• il Contraente non ha inviato tutti i documenti richiesti entro i termini pattuiti;
• all'esito delle verifiche documentali effettuate dalla Compagnia, la documentazione inoltrata è risultata carente, contraddittoria, non coerente con i dati indicati in preventivo;
• il cliente non ha provveduto al pagamento del premio.
In tal caso, la Compagnia potrà provvedere, e provvederà se richiesto, all'emissione di un nuovo preventivo, calcolato sulla base dei dati corretti e verificati.

Il premio sarà in ogni caso pagabile soltanto all'esito delle verifiche e, in caso di controllo documentale, dopo la conferma del preventivo da parte di Genialloyd.
In caso di rimborso del premio pagato, questo verrà rimborsato esclusivamente allo stesso soggetto che lo ha effettuato, da intendersi come autorizzato all'incasso, e con lo stesso mezzo di pagamento usato, ove possibile.

4. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED EFFETTO DELLE GARANZIE
Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve la quietanza di pagamento o la polizza. Le garanzie operano esclusivamente se presenti in polizza e sono in vigore dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

5. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE
Il contratto prevede coperture per i seguenti rischi:
• garanzia di Responsabilità Civile (danni a terzi causati dal veicolo assicurato) con la forma tariffaria "bonus/malus" (Veicoli commerciali) o "No Claim Discount" (Camper) che prevedono variazioni di premio in base alla presenza o assenza di sinistri e operano senza alcuna franchigia;
• garanzia di Responsabilità Civile del camperista (danni a terzi causati dal veicolo assicurato quando non è in circolazione o da figli minori o cani/gatti di proprietà). La garanzia opera con franchigia;
• garanzie per danni diretti al veicolo (danneggiamento del veicolo a seguito di furto, incendio). Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione "Danni diretti al veicolo" delle Condizioni di Assicurazione;
• infortunio del guidatore conseguente a incidente stradale. Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione "Garanzia infortunio del guidatore" delle Condizioni di Assicurazione;

• tutela legale. Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione "Garanzia tutela legale" delle Condizioni di Assicurazione;
• garanzia protezione patente. Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione "Garanzia protezione patente" delle Condizioni di Assicurazione;
• assistenza stradale. Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione "Assistenza Stradale" delle Condizioni di Assicurazione.
Le suddette garanzie prevedono limitazioni ed esclusioni di copertura che possono dar luogo a rivalse, a riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per i dettagli:
2.4 Cause di esclusione e rivalsa della garanzia di Responsabilità Civile;
2.5 Formule di guida della garanzia di Responsabilità Civile;
3.4 Esclusioni della garanzia assistenza stradale;
4.2 Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità Civile del camperista;
5.3 Esclusioni comuni a tutte le garanzie
5.4 Esclusioni specifiche delle singole garanzie danni diretti al veicolo;
5.12 Regola proporzionale;
7.2 Esclusioni infortunio guidatore;
8.2 Esclusioni tutela legale;
9.2 Esclusioni protezione patente;

6. PRECISAZIONI
La garanzia RCA opera, nei limiti dei massimali, senza alcuna franchigia. È prestata con la formula di Guida Libera oppure qualora concessa, con la formula di Guida esperta. Le altre garanzie operano, sempre nei limiti del massimale o del capitale assicurato e prevedono l'applicazione di scoperti, minimi di scoperto o franchigie. Massimale/capitale assicurato, scoperto e minimo di scoperto, eventuali franchigie delle singole garanzie sono sempre riportate nella scheda di preventivo e nella polizza. A chiarimento di quanto sopra, riportiamo i seguenti esempi:

AVVERTENZA
Massimale/capitale assicurato - Il massimale/capitale di garanzia rappresenta l'importo massimo che l'Assicuratore paga in caso di sinistro. Qualora il danno fosse superiore al massimale di garanzia indicato in polizza, l'importo eccedente resta a carico dell'assicurato.

Danno	Massimale/capitale assicurato	Indennizzo
5.000€	10.000€	5.000€
15.000€	10.000€	10.000€

AVVERTENZA
Scoperto e minimo di scoperto – Per scoperto s'intende un importo calcolato in percentuale sull'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Qualora il suddetto importo dovesse essere inferiore al minimo di scoperto indicato in polizza, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato. Nessun indennizzo sarà invece riconosciuto all'Assicurato se l'importo del danno da liquidare è uguale o inferiore al minimo di scoperto. Ipotizzando che la garanzia operi con uno scoperto del 10% e con un minimo di 500 €, avviene quanto riportato nella seguente tabella. Per conoscere gli scoperti operanti nel contratto, si rinvia alla scheda di polizza.

Danno	Scoperto %	Minimo di scoperto	Indennizzo
1.000€	100€	500€	500€
10.000€	1.000€	500€	9.000€

AVVERTENZA
Franchigia - La franchigia è una somma che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro e che quindi sarà detratta dall'importo da liquidare. Per la garanzia Infortunio del guidatore la franchigia è espressa in percentuale e si detrae dal punteggio d'invalidità permanete riconosciuta all'assicurato.

Nessun indennizzo è dovuto se l'importo o la percentuale di danno è uguale o inferiore alla franchigia prevista dalla garanzia indicata in polizza (vedi seguente tabella).
Per conoscere le franchigie operanti nel contratto, si rinvia alla scheda di polizza.

Danno	Franchigia	Indennizzo
1.000 €	150 €	850 €
130 €	150 €	0 €

AVVERTENZA
Rivalse - La rivalsa, per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria, è un'azione legale che la Compagnia di assicurazione pone in atto nei confronti dell'Assicurato per recuperare tutto o parte dell'importo pagato *a terzi per sinistri non coperti dalla garanzia o pagati nonostante la presenza di limitazioni di copertura*, data l'impossibilità stabilita per Legge di negare il risarcimento una volta accertata la responsabilità del proprio Assicurato. Genialloyd fa valere il proprio diritto di rivalsa nel caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti, per i casi indicati nelle esclusioni della garanzia di Responsabilità Civile e nel caso di mancata distruzione dei documenti assicurativi, se richiesto dal contratto. Genialloyd infine si rivale fino a un massimo di 1.500 € per sinistri causati da guidatori con requisiti diversi da quelli indicati nella formula di guida scelta. Per dettagli:
1.4 Dichiarazioni inesatte o reticenze – variazione del rischio;
1.7 Acquisizione dell'attestato di rischio;
1.11 Vendita o perdita di possesso del veicolo assicurato;
2.3 Soggetti esclusi dalla garanzia di Responsabilità Civile;
2.4 Cause di esclusione e rivalsa della garanzia di Responsabilità Civile;
2.5 Formule di guida della garanzia di Responsabilità Civile.

7. ESTENSIONI DELLA COPERTURA
Come dettagliato all'art. 2.2 delle Condizioni particolari, la garanzia di Responsabilità Civile copre anche:
• la circolazione in aree private (con esclusione degli aeroporti e piste/circuiti privati);
• la responsabilità personale dei trasportati;
• i danni a terzi cagionati da minori alla guida del veicolo assicurato all'insaputa di chi ne debba rispondere per legge;
• i danni da imbrattamento conseguenti al trasporto di feriti coinvolti in incidenti stradali;
• operazioni di carico e scarico di cose o merci purché effettuate manualmente, ad eccezione dei cassoni ribaltabili comunque assicurati.
La garanzia di Responsabilità Civile copre inoltre anche i danni a terzi cagionati dall'incendio del veicolo assicurato quando non è posto in circolazione. L'assicurazione è estesa, con supplemento di premio, anche al rischio del traino di rimorchi sempreché agganciati al veicolo assicurato.

8. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Non è considerato terzo e quindi non beneficia della garanzia di Responsabilità Civile, il guidatore del veicolo responsabile del sinistro. Esclusivamente per i danni alle cose non sono inoltre considerati terzi:
A. Il guidatore, il proprietario o il locatario del veicolo assicurato;
B. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi naturali o adottivi del guidatore e del proprietario del veicolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i precedenti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
C. qualora l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti descritti al punto B).

9. DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - VARIAZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente o l'Assicurato, in fase di stipula del contratto, deve rendere le dichiarazioni richieste in maniera assolutamente esatta. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato in merito ai dati che contribuiscono a determinare il premio di polizza o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale**

del diritto all'indennizzo o alla copertura o comunque dar luogo agli effetti di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
A titolo di esempio, tali dichiarazioni potrebbero riguardare il luogo di residenza del proprietario/assicurato (comune, provincia) o caratteristiche tecniche del veicolo (alimentazione).
Per maggior dettaglio, si rinvia al paragrafo 1.4 "Dichiarazioni inesatte e reticenze – variazione del rischio" della sezione Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione.
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Compagnia ogni variazione dei dati inizialmente dichiarati e comunque ogni mutamento che possa comportare un aggravamento del rischio. In tal caso, ai sensi dell'art. 1898 c.c., la Compagnia medesima si riserva il diritto di recedere dal contratto entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione dell'aggravamento o ne ha avuto in altro modo conoscenza.
In deroga alla previsione di legge il recesso avrà sempre effetto dopo quindici giorni dalla data della sua comunicazione; la Compagnia, tuttavia, al fine di consentire al Contraente di evitarne gli effetti e mantenere in vita il contratto, potrà proporre al Contraente medesimo di pagare un'integrazione di premio ragguagliata alla nuova ed effettiva situazione di rischio. Il pagamento di tale integrazione, da effettuarsi entro il medesimo termine di quindici giorni, farà venir meno ogni effetto del recesso già comunicato. Nel caso in cui un sinistro si sia verificato prima dell'efficacia del recesso, le prestazioni dovute dall'assicuratore, in conformità a quanto stabilito all'art. 1898 del Codice Civile, potranno essere, a seconda dei casi, ridotte o negate. Relativamente alla sola garanzia RCA, rimangono salvi i diritti dei terzi; la Compagnia ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato per il recupero dei risarcimenti erogati a favore di questi ultimi, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione (art. 144 del Cod.A.P.). Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 1.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie.

10. PREMIO DI POLIZZA

Il premio di polizza è annuale e rappresenta l'importo complessivamente dovuto dall'Assicurato. Qualora concesso, il premio annuale può essere frazionato in rate semestrali, applicando un aumento pari al 4%. Al momento del pagamento il premio di polizza può variare in funzione dell'adeguamento fiscale previsto dalla Legge vigente. Il premio è determinato in base ai parametri di personalizzazione e alla forma tariffaria del contratto e può essere pagato mediante bonifico bancario, Lottomatica, circuito Paypal o carta di credito mediante transazione protetta online. Il premio RCA è comprensivo del compenso riconosciuto da Genialloyd al proprio intermediario. Nel preventivo e nella polizza, l'entità di tale compenso è indicata a parte come previsto dalla vigente normativa. In caso di sostituzione della polizza, è previsto il pagamento di 25 € comprensivi d'imposte e contributo al SSN, per le spese di lavorazione. Il rimborso del premio è previsto esclusivamente in caso di ripensamento dell'Assicurato oppure per la perdita di possesso del veicolo a seguito di furto, vendita, demolizione, definitiva cancellazione/esportazione all'estero. Il rimborso è riconosciuto per il periodo residuo, al netto delle imposte, del contributo al SSN e dell'importo di 25 € a titolo di spese per il solo caso di ripensamento.
Per i dettagli si rinvia ai seguenti paragrafi delle Condizioni di Assicurazione:
1.2 Frazionamento del premio di polizza;
1.3 Diritti di sostituzione;
1.5 Diritto di ripensamento;
1.11.3 Risoluzione contratto con restituzione del premio pagato e non goduto.

11. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E CONTRATTUALI

Il Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, può scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale, il contratto stesso e le comunicazioni successive alla stipula del contratto tramite supporto cartaceo o email; potrà inoltre modificare in qualsiasi momento la scelta effettuata. In particolare, la scelta del canale di comunicazione digitale comporterà la spedizione della documentazione di polizza in formato elettronico, ivi compreso il certificato di assicurazione.
La revoca del consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico può comportare l'applicazione a carico del contraente degli oneri connessi alla stampa e alla trasmissione della documentazione in formato cartaceo, nonché la perdita di eventuali sconti eventualmente riconosciuti dalla Compagnia.

12. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto Genialloyd mette a disposizione per la consultazione in via telematica l'attestazione dello stato di rischio. Di anno in anno può inviare una proposta scritta di prosecuzione per un ulteriore annualità, che il Contraente è libero di accettare o meno. In ogni caso al Contraente verrà comunicata la modalità per ottenere un nuovo preventivo.
Genialloyd, inoltre, comunicherà tempestivamente e senza alcun onere la futura variazione peggiorativa della classe di merito conseguente alla liquidazione di sinistri che determinano l'applicazione del malus.

13. ATTESTAZIONE DI RISCHIO

Genialloyd almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto mette a disposizione del contraente e, se persona diversa, dell'avente diritto, l'attestazione dello stato di rischio, per la consultazione in via telematica, nel sito www.genialpiu.it alla sezione "Area Personale", collegandosi alla quale è possibile consultare la propria posizione assicurativa e l'attestato di rischio. Ai fini della stipula di un nuovo contratto, l'attestato di rischio viene acquisito direttamente dalla Compagnia assicurativa in via telematica tramite la Banca Dati Attestati. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce. Genialloyd non rilascia l'attestazione dello stato di rischio per contratti sospesi, per contratti con pagamenti o rate insolute, in caso di contratti di durata inferiore all'anno o se interrotti prima della conclusione del periodo di osservazione. Le regole per la conversione della classe di merito universale riportata nell'attestazione (c.d. CU, strumento di confronto che consente di valutare le proposte delle diverse compagnie) sono riportate nell'appendice A1. La classe CU della polizza può essere utilizzata per assicurare un ulteriore nuovo veicolo (Legge Bersani). Per i dettagli vedi la clausola 2.6.6 agevolazione per secondo veicolo di proprietà.

14. RECESSO

Il contratto è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza annuale indicata in polizza. Non è dunque necessario inviare alcuna disdetta qualora il Contraente non intenda continuare il rapporto assicurativo con Genial+.
Tuttavia le garanzie della polizza saranno operanti fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

15. TERMINE DI PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto, a eccezione del diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

16. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

17. REGIME FISCALE

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Il premio imponibile della garanzia RCA è soggetto all'imposta sulle assicurazioni pari al 12,5%, a cui si aggiunge un contributo al SSN pari al 10,5%.
Con l'entrata in vigore del "federalismo fiscale" (d.lgs. n. 68 del 6/5/11) le province possono modificare l'imposta sull'assicurazione RCA nella misura massima del 3,5%, in più o in meno rispetto all'aliquota attuale pari al 12,5%.
Le eventuali garanzie accessorie inserite in polizza sono soggette all'imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge.

Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

18. COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve, entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza, comunicare l'evento a Genialloyd al numero 02.2805.2808. Ricevuta la comunicazione Genialloyd fornirà al Contraente/Assicurato l'assistenza necessaria per completare correttamente la richiesta di risarcimento/indennizzo del danno.

19. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE

Nel caso in cui il veicolo assicurato sia coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana (compresi San Marino e Vaticano) in una collisione con un altro veicolo a motore immatricolato in Italia (compresi San Marino e Vaticano) e regolarmente assicurato, si avvarrà della procedura di risarcimento diretto (CARD).
In questo caso l'Assicurato con ragione in tutto o in parte, può richiedere il risarcimento del danno direttamente a Genialloyd ai sensi dell'art. 149 del Cod.A.P. In tutti gli altri casi si applica la procedura di risarcimento (art. 148 del Cod.A.P.) ordinaria e il risarcimento dei danni deve essere richiesto alla Compagnia del veicolo di controparte e al proprietario del veicolo stesso.
I danni subiti dai terzi trasportati a bordo del veicolo saranno risarciti direttamente da Genialloyd, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Cod.A.P..
Genialloyd formulerà l'offerta di risarcimento entro 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose ed entro 90 giorni per i danni alla persona, a condizione che la richiesta di risarcimento sia completa di tutti gli elementi di Legge. Il termine di 60 giorni previsto per i danni al veicolo e alle cose si riduce a 30 se il modulo di constatazione amichevole è stato sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Per dettagli:
10.6.1 Procedura di risarcimento diretto art.
149 Cod.A.P.;
10.6.2 Procedura di risarcimento art. 148 Cod.A.P.;
10.6.3 Risarcimento del terzo trasportato art. 141 Cod.A.P..

20. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

Ai sensi dell'art. 151 del Cod.A.P., nel caso in cui l'assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, l'assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI – Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 20145 Milano (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno. Nel caso in cui l'incidente con veicolo straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato, dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera, ai sensi del D. Lgs 190 del 30 giugno 2003. Per individuarla l'Assicurato deve rivolgersi a CONSAP Spa, Centro di informazione italiano, v. Yser 14, 00198 Roma, fax 06.85796270, email: richieste.centro@consap.it

21. FONDO VITTIME DELLA STRADA

Il Fondo per le vittime della strada è stato istituito dal Legislatore al fine di provvedere al risarcimento dei danni causati da:
• veicoli non identificati, per danni alla persona e in caso di danni gravi alla persona anche per i danni alle cose con una franchigia di 500 €;
I danni alla persona e alle cose sono risarciti integralmente in caso d'incidenti causati da:
• veicoli non assicurati;
• veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
• veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
• veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato UE, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
• veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

L'intervento del Fondo, nei suddetti casi, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro. La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia designata dall'IVASS a trattare e liquidare i danni, per individuarla rivolgersi a CONSAP – Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della strada 06.857961 o telefonare al Servizio Sinistri di Genialloyd 02.2805.2808.

22. RIMBORSO DEL SINISTRO PER EVITARE L'APPLICAZIONE DEL MALUS

Genialloyd comunica tempestivamente al Contraente la presenza di sinistri che hanno determinato l'applicazione del malus. Il Contraente ha facoltà di evitare la menzione del sinistro sull'attestato di rischio e maggiorazione del premio per effetto del malus, rimborsando l'importo pagato secondo le seguenti modalità a seconda del regime di liquidazione:

- per risarcimento ordinario il rimborso deve essere effettuato direttamente a Genialloyd;
- per risarcimento diretto (CARD) la richiesta di rimborso deve essere effettuata tramite la CONSAP (www.consap.it).

Genialloyd ha facoltà di assistere l'Assicurato inoltrando a CONSAP per suo conto la richiesta per conoscere l'importo da rimborsare, fermo restando che la risposta della CONSAP sarà ricevuta e conosciuta solo dall'Assicurato.

23. LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO PER LA GARANZIA INFORTUNIO DEL GUIDATORE

Sono indennizzabili gli infortuni avvenuti nel periodo di validità della polizza con garanzia inclusa, che comportino l'invalidità permanente e/o la morte dell'Assicurato, accertate entro due anni dal giorno dell'infortunio anche se sopravvenute dopo la scadenza di polizza.

Le spese per l'accertamento del danno sono a carico dell'Assicurato.

Per dettagli:

art. 7.4 Determinazione dell'Invalidità Permanente;

art. 7.5 Risoluzione delle controversie.

24. ACCESSO AGLI ATTI DELL'IMPRESA

Gli aventi diritto possono chiedere per iscritto a Genialloyd di prender visione della documentazione concernente i procedimenti conclusi di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni che li riguardano indicando il numero di sinistro/polizza.

La richiesta deve essere corredata da copia di un documento d'identità del richiedente e se non si tratta dell'interessato – di delega da lui sottoscritta e copia del suo documento di identità. Genialloyd risponde per iscritto entro 15 giorni accogliendo la richiesta o spiegando i motivi che non rendono possibile accoglierla.

25. RECLAMI

Eventuali reclami devono essere inoltrati tramite apposito form presente sul sito www.genialpiu.it, al fax 02.9434.0088 o tramite posta scrivendo a Genialloyd S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano e vengono riscontrati entro 45 giorni dal loro ricevimento.

Per una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sopra descritti. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- **Mediazione (L. 9/8/2013, n.98)**: può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- **Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162):** può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

• **Conciliazione paritetica**: le controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 €, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori.

Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all'interno dei siti: www.ivass.it alla Sezione "Per il Consumatore" e www.ania.it alla sez. "Consumatori".

• **Ricorso all'Arbitrato**: se presente in polizza la garanzia Tutela Legale, in caso di disaccordo tra l'Assicurato e Genialloyd in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro.
La designazione dell'arbitro avverrà di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo "http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/finnet/index en.htm".

25.1 RECLAMI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI (iscritti in sezione A del RUI) E DEI LORO DIPENDENTI E COLLABORATORI

Genialloyd S.p.A. gestirà i reclami che si riferiscono ai comportamenti degli Intermediari Genialpiù di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

25.2 RECLAMI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEGLI ALTRI INTERMEDIARI ASSICURATIVI (iscritti in sezione B e D del RUI) E DEI LORO DIPENDENTI E COLLABORATORI

I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Banche e Broker) coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente.
Ove il reclamo dovesse pervenire a Genialloyd S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.
I reclami c.d. "misti", vale a dirsi quelli relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento dell'intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, sia alla Compagnia, verranno trattati da Genialloyd S.p.A. e dall'intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e separatamente riscontrati al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Genialloyd è responsabile della veridicità e della completezza di dati e notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Alessandra Valentini	Pierluigi Furlanetto
Amministratore Delegato	Direttore Generale
Genialloyd SpA	Genialloyd SpA

Glossario dei termini assicurativi

APPARECCHI AUDIO FONO VISIVI: radio, lettori CD/DVD, televisori, registratori, stabilmente fissati comprese le autoradio estraibili. Sono esclusi i radio telefoni e/o telefoni cellulari.
ACCESSORI: installazioni stabilmente fissate al veicolo, distinti in "di serie" e "optional", questi ultimi acquistati a parte anche presso fornitori diversi dalla casa madre.
ASSICURATO: per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi s'intende l'intestatario al PRA e il guidatore del veicolo assicurato. Per tutte le altre garanzie, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione come precisato nelle singole sezioni.
AVENTE DIRITTO: soggetto diverso dal Contraente cui deve essere messa a disposizione l'attestazione dello stato del rischio, ovvero:
proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.
CAMPER: tutti gli autocaravan senza alcun limite di peso;

CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO ASSISTENZA: struttura di AWP Service Italia Scarl, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che organizza ed eroga, per conto di Genialloyd, le prestazioni della garanzia Assistenza.
CLASSE CU (EX CIP): classe di "Conversione Universale" (art. 134 del Cod.A.P. e regolamento Isvap 4/2006), che prevede regole di assegnazione ed evoluzione comuni per tutte le compagnie per la storia del rischio del veicolo assicurato.
COD.A.P: Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. del 7/9/05 n. 209).
CONTRAENTE: persona (fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione.
DOCUMENTI DI ASSICURAZIONE: certificato di assicurazione, carta verde e polizza.
FRANCHIGIA PER GARANZIA INFORTUNIO DEL GUIDATORE: percentuale che viene detratta dal punteggio di invalidità permanente accertata in sede medico legale, al momento del calcolo dell'indennizzo dovuto a seguito di infortunio.
SPESE DI GIUSTIZIA: costi vivi del processo liquidati dal giudice al termine del procedimento.
GUASTO: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
INDENNIZZO: somma pagata all'Assicurato per sinistri diversi dalla Responsabilità Civile.
INFORTUNIO: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obbiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.
INVALIDITÀ PERMANENTE: perdita a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
MASSIMALE (O CAPITALE ASSICURATO): somma sino a concorrenza della quale Genialloyd presta l'assicurazione.
PERIODO DI OSSERVAZIONE: periodo temporale all'interno del quale si computano eventuali sinistri provocati dal veicolo assicurato, per l'evoluzione della classe di merito e della loro annotazione sull'attestato di rischio.
POLIZZA: documento che prova il contratto di assicurazione.
PREMIO: somma dovuta dal Contraente a Genialloyd, cioè prezzo dell'assicurazione.
PROPRIETARIO: persona (fisica o giuridica) a cui risulta intestato il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
RESPONSABILITÀ IN UN SINISTRO: è principale quando la percentuale attribuita è maggiore di quella di ciascun altro veicolo coinvolto; è paritaria quando è uguale a quella di almeno un altro veicolo.
RISARCIMENTO: somma pagata al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile.
RIVALSA: azione esercitata da Genialloyd nei confronti dell'Assicurato in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.
SCOPERTO E MINIMO: importo, calcolato in base a una percentuale del danno indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato: se inferiore al minimo indicato in polizza, sarà quest'ultimo importo a restare a carico dell'Assicurato.
SINISTRO: evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ: Genialloyd Spa
SURROGAZIONE (DIRITTO DI): diritto della Compagnia che ha pagato l'indennizzo al proprio Assicurato, di rivalersi nei confronti dei terzi responsabili del danno fino a concorrenza dell'importo indennizzato.
VEICOLO COMMERCIALE: autocarri con massa motrice a pieno carico non superiore a 120 quintali.
VEICOLO COMMERCIALE LEGGERO: autocarri con massa motrice a pieno carico non superiore a 35 quintali.
VEICOLO DI "NUOVA IMMATRICOLAZIONE" AI FINI DELLA CLAUSOLA BONUS/MALUS: veicolo con meno di 60 giorni tra la data di immatricolazione o di avvenuta voltura al PRA e il giorno di decorrenza richiesto.

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE PER VEICOLI COMMERCIALI E CAMPER

Ultimo aggiornamento del 26/05/2018

Condizioni Generali (valide per tutte le garanzie)

1.1 MODALITÀ DI STIPULA, CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED EFFETTO DELLE GARANZIE

Il Contraente deve controllare la correttezza dei dati indicati nel preventivo, in base ai quali è stato calcolato il premio. Eventuali **errori** di inserimento dati rilevati nel controllo del preventivo devono essere comunicati alla compagnia **prima di pagare il premio** e possono comportare un ricalcolo dello stesso. Ai sensi dell'art. 132 del Codice delle Assicurazioni Private, anche in funzione delle complesse attività di verifica antifrode cui le Compagnie di assicurazioni sono oggi tenute, per legge, in Italia, Genialloyd verificherà la coerenza dei dati indicati in preventivo con le risultanze delle banche dati istituzionali. Ove emergano divergenze Genialloyd indicherà al contraente, già nel preventivo, la documentazione necessaria per effettuare gli ulteriori controlli e proseguire nel processo di emissione della polizza. Il contraente dovrà inviare alla compagnia la documentazione richiesta via fax/email/posta, in modo completo ed in formato leggibile. La segnalazione di eventuali errori o il riscontro di dati diversi da quelli indicati nel preventivo possono comportare la formulazione di un nuovo preventivo o il ricalcolo del premio.

Nel caso in cui sia richiesto l'invio di documentazione aggiuntiva il pagamento del premio indicato in preventivo **non potrà essere effettuato** fino a quando il controllo non sia andato a buon fine e il contraente non avrà ricevuto la conferma del preventivo. Genialloyd, emetterà la polizza solo dopo aver ricevuto il pagamento del premio, sempre che lo stesso sia stato confermato (nel caso in cui sia stato richiesto l'invio di documentazione aggiuntiva).

Onde consentire alla Compagnia di emettere la polizza nel rispetto del termine di decorrenza richiesto nel preventivo il Contraente è tenuto a trasmettere tutta la documentazione ulteriore eventualmente richiesta dalla compagnia, e la prova del pagamento, con **congruo anticipo**, comunque **non inferiore a 3 giorni lavorativi** (antecedenti la data di decorrenza richiesta), tenuto conto delle festività nazionali e di quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti delle Imprese di Assicurazione. In ogni caso la Compagnia rilascerà la documentazione di polizza (e l'eventuale documentazione provvisoria) soltanto all'esito delle positive verifiche di cui sopra e previo pagamento del premio confermato, trasmettendo la documentazione medesima all'indirizzo indicato e secondo le modalità prescelte dal Contraente. Pertanto, se il Contraente non dovesse rispettare il termine stabilito per l'invio della documentazione richiesta, la Compagnia non potrà garantire l'emissione della polizza e il rilascio della documentazione di polizza entro il termine di decorrenza richiesto dal cliente in sede di preventivazione.

In mancanza di detta documentazione di polizza, il Contraente non potrà circolare, secondo le norme in vigore in Italia.

La Compagnia, al ricorrere di particolari ed eccezionali esigenze di verifica, si riserva di dar corso - prima dell'emissione della polizza e prima di confermare il preventivo - la facoltà di disporre accertamenti diretti sul veicolo, da effettuarsi a proprie spese presso la rete dei propri fiduciari nella provincia di residenza del proprietario.

Mancata emissione della polizza e ricalcolo del premio

La polizza non viene emessa se:

– I dati forniti dal cliente sono risultati errati;

– il Contraente non ha inviato tutti i documenti richiesti entro i termini pattuiti;

– all'esito delle verifiche documentali effettuate dalla Compagnia, la documentazione inoltrata è risultata carente, contraddittoria, non coerente con i dati indicati in preventivo;

– il cliente non ha provveduto al pagamento del premio.

In tal caso, la Compagnia potrà provvedere, e provvederà se richiesto, all'emissione di un nuovo preventivo, calcolato sulla base dei dati corretti e verificati. Il premio sarà in ogni caso pagabile soltanto all'esito delle verifiche e, in caso di controllo documentale, dopo la conferma del preventivo da parte di Genialloyd. Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve la

quietanza di pagamento e/o la polizza. Le garanzie operano esclusivamente se presenti in polizza e sono in vigore dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato effettivamente pagato; altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

1.2 FRAZIONAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA

Qualora concesso, il premio annuale può essere frazionato in rate semestrali, applicando un aumento pari al 4%. Se alla scadenza della prima rata il Contraente non paga la successiva, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza di rata e si riattiva alle ore 24 del giorno di pagamento (art. 1901 del C.C.). Il premio (annuale o della seconda rata del contratto con frazionamento semestrale) può variare in funzione della fiscalità prevista dalla Legge vigente prima del pagamento del premio da parte del Contraente.

1.3 DIRITTI DI SOSTITUZIONE

Per ogni variazione che comporti la sostituzione della polizza è previsto il pagamento di 25 € comprensivi di imposta e SSN, quali diritti di sostituzione.

1.4 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - VARIAZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato, in fase di stipula del contratto, deve rendere le dichiarazioni richieste in maniera assolutamente esatta. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato in merito ai dati che contribuiscono a determinare il premio di polizza o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla copertura o comunque dar luogo agli effetti di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.**

A titolo di esempio, tali dichiarazioni potrebbero riguardare il luogo di residenza del proprietario/ assicurato (comune, provincia) o caratteristiche tecniche del veicolo (alimentazione). Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Compagnia ogni variazione dei dati inizialmente dichiarati e comunque ogni mutamento che possa comportare un aggravamento del rischio. In tal caso, ai sensi dell'art. 1898 c.c., la Compagnia medesima si riserva il diritto di recedere dal contratto entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione dell'aggravamento o ne ha avuto in altro modo conoscenza. In deroga alla previsione di legge il recesso avrà sempre effetto dopo quindici giorni dalla data della sua comunicazione; la Compagnia, tuttavia, al fine di consentire al Contraente di evitarne gli effetti e mantenere in vita il contratto, potrà proporre al Contraente medesimo di pagare un'integrazione di premio ragguagliata alla nuova ed effettiva situazione di rischio.

Il pagamento di tale integrazione, da effettuarsi entro il medesimo termine di quindici giorni, farà venir meno ogni effetto del recesso già comunicato. Nel caso in cui un sinistro si sia verificato prima dell'efficacia del recesso, le prestazioni dovute dall'assicuratore, in conformità a quanto stabilito all'art. 1898 del Codice Civile, potranno essere, a seconda dei casi, ridotte o negate. Relativamente alla sola garanzia RCA, rimangono salvi i diritti dei terzi; la Compagnia ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato per il recupero dei risarcimenti erogati a favore di questi ultimi, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione (art. 144 del Cod.A.P.).

1.5 DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, può recedere dal contratto stesso ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta, del contributo al SSN e di 25 € per i costi sostenuti da Genialloyd; che verranno elevati a 50 € se entro il suddetto periodo, è avvenuto un sinistro. Il Contraente per esercitare tale diritto, deve inviare a Genialloyd, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite posta elettronica certificata (PEC) oppure tramite raccomandata, insieme ai documenti di assicurazione o alla carta verde qualora li abbia ricevuti in formato cartaceo secondo quanto descritto nella clausola 11 della Nota informativa o 1.13 delle Condizioni generali di Assicurazione.

1.6 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, deve firmarla e restituirla a Genialloyd mediante email all'indirizzo documenti@genialloyd.it o fax al numero 02/0064.3600 o posta all'indirizzo Genialloyd SpA Ufficio Gestione Documenti, Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano

entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto. E' onere del Contraente condividere con l'intestatario al P.R.A. del veicolo, se soggetto diverso, l'informativa Privacy DLGS 196/03 contenuta nel Fascicolo Informativo.

1.7 ACQUISIZIONE DELL'ATTESTATO DI RISCHIO

All'atto della prima stipula del contratto di Responsabilità Civile, Genialloyd acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio.
Qualora all'atto della stipula del contratto l'attestazione sullo stato di rischio in Banca dati non risulti o risulti incompleta, per qualsiasi motivo, Genialloyd, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., acquisisce dal Contraente stesso i dati mancanti che permettano di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Ai soli fini probatori e di verifica, Genialloyd potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto di quanto da lui dichiarato e procederà alle opportune verifiche presso la Compagnia di provenienza. In assenza di documentazione probatoria l'impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione. Una volta assunto il contratto e verificato tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate, Genialloyd, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto, richiedendo al Contraente l'eventuale premio di integrazione. Il mancato pagamento del premio richiesto comporta, in caso di sinistro, l'azione di rivalsa nei confronti del Contraente.

1.8 RILASCIO DELL'ATTESTATO DI RISCHIO

Genialloyd almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto mette a disposizione del contraente e, se persona diversa, dell'avente diritto, l'attestazione dello stato di rischio, per la consultazione in via telematica, nel sito www.genialpiu.it alla sezione "Area Personale", collegandosi alla quale è possibile consultare la propria posizione assicurativa e l'attestato di rischio.
Ai fini della stipula di un nuovo contratto, l'attestato di rischio viene acquisito direttamente dalla Compagnia assicurativa in via telematica tramite la Banca Dati Attestati. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.

1.9 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto in essere ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione. Tuttavia le garanzie della polizza saranno operanti fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

1.10 PROSECUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

Fermo quanto disposto al precedente articolo, Genialloyd si riserva di inviare al Contraente, almeno 30 giorni prima della sua naturale scadenza, di anno in anno, una proposta scritta di prosecuzione del contratto per una ulteriore annualità, comunicando il premio da versare per la proroga della polizza. Tale premio sarà determinato sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisite, applicando alle garanzie di polizza la tariffa e le condizioni in vigore al momento della scadenza annuale, tenendo conto dell'evoluzione della classe di bonus/malus e della svalutazione del valore commerciale del veicolo. Pagando tale premio entro la scadenza del contratto in corso il Contraente accetterà la proposta di proroga e la durata del contratto sarà prolungata di un anno senza altre formalità. Genialloyd, avuta notizia del pagamento, invierà subito al Contraente la quietanza di pagamento (documento provvisorio di circolazione) e contestualmente via posta il certificato di assicurazione e la carta verde. La proroga e ogni aggiornamento della polizza a essa inerente non comporta novazione del contratto assicurativo. In ogni caso, il mancato pagamento del premio relativo alla proroga comporterà la naturale cessazione della polizza alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto senza ulteriori obblighi di comunicazione.

1.11 VENDITA O PERDITA DEL POSSESSO DEL VEICOLO ASSICURATO

In caso di vendita, cessione in conto vendita, demolizione, furto, definitiva esportazione all'estero o ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato, il Contraente deve darne immediata comunicazione a Genialloyd. I suddetti eventi comportano a scelta irrevocabile del Contraente uno dei seguenti effetti:

- sostituzione del contratto su nuovo veicolo;
- cessione del contratto all'acquirente del veicolo assicurato;
- risoluzione del contratto con restituzione del premio pagato e non goduto.

Una volta ricevuta da Genialloyd la conferma sulla scelta effettuata, il Contraente è tenuto alla distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde del veicolo assicurato.

Genialloyd si riserva comunque la facoltà di chiedere in tutti i casi al Contraente, la restituzione mediante raccomandata dei suddetti documenti, prima di dar seguito all'operazione richiesta. La mancata o intempestiva comunicazione a Genialloyd della perdita del possesso/vendita del veicolo o la mancata distruzione/ spedizione dei suddetti documenti sarà motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data della perdita di possesso/vendita del veicolo assicurato.

Genialloyd rinuncia alla rivalsa per la mancata distruzione dei documenti assicurativi in formato cartaceo, soltanto in caso di furto del veicolo, a condizione che il Contraente abbia tempestivamente denunciato all'Autorità e a Genialloyd il fatto.

1.11.1 SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO SU NUOVO VEICOLO

Il contratto può essere trasferito su altro veicolo della medesima tipologia purché intestato al medesimo proprietario o al suo coniuge in regime di comunione di beni. L'operazione comporta la sostituzione della polizza con mantenimento della classe di bonus/malus e la relativa regolazione del premio. Le garanzie saranno operanti dalla data di decorrenza indicata in polizza se non è richiesta integrazione di premio, altrimenti le garanzie saranno operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento dell'integrazione. Contestualmente all'emissione della polizza, Genialloyd invierà al Contraente la copertura provvisoria e i nuovi documenti assicurativi.

1.11.2 CESSIONE DEL CONTRATTO ALL'ACQUIRENTE DEL VEICOLO ASSICURATO

La cessione del contratto comporta la sostituzione della polizza a favore del nuovo proprietario in classe Genialloyd NI/CU14 e la regolazione del premio. Le garanzie saranno operanti dalla data di decorrenza indicata in polizza se non è richiesta integrazione di premio, altrimenti le garanzie saranno operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento dell'integrazione. Genialloyd invierà al nuovo Contraente l'appendice di cessione del contratto, la copertura provvisoria e i nuovi documenti assicurativi.

1.11.3 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO E NON GODUTO

Per interrompere il contratto, il Contraente dovrà restituire a Genialloyd mediante fax/email il modulo d'interruzione debitamente compilato. Ricevuto il modulo, Genialloyd rimborserà al Contraente il premio residuo, trattenendo le tasse, il contributo al SSN e nel caso in cui la polizza sia stata interrotta per furto, il premio delle garanzie Incendio e Furto ed Estensioni Incendio e Furto, se presenti sul contratto. La data di riferimento per il calcolo del premio da rimborsare è:

- il giorno successivo a quello della denuncia fatta alle Autorità, in caso di interruzione per furto del veicolo;
- in tutti gli altri casi, il giorno indicato dal Contraente nel modulo di interruzione come data della perdita di possesso del veicolo.

Genialloyd si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo d'interruzione e di richiedere copia della documentazione che prova la perdita di possesso del veicolo assicurato e l'autorizzazione allo storno della società vincolataria nel caso di contratto vincolato.

1.12 SOSPENSIONE

Non è ammessa la sospensione del Contratto.

1.13 RICHIESTA DUPLICATI E CARTA VERDE

Genialloyd invia entro 15 giorni dalla data di richiesta del Contraente, il duplicato di certificato assicurativo e carta verde, in base alla scelta del canale di comunicazione fatta prima della sottoscrizione del contratto. Per ottenere tali duplicati il Contraente deve farne richiesta a Genialloyd inviando autocertificazione che attesti la ragione della richiesta (smarrimento, mancato ricevimento o furto). Nel caso in cui il Contraente abbia scelto la trasmissione della documentazione in formato cartaceo, Genialloyd si riserva tuttavia la facoltà di richiedere ai sensi di Legge, qualora lo ritenesse necessario, copia della denuncia all'Autorità dello smarrimento o furto del certificato di assicurazione e carta verde di assicurazione e 25 € per le spese di lavorazione.
Nel caso in cui sia stata scelta la trasmissione della documentazione in formato elettronico, il Contraente potrà richiedere in qualunque momento la Carta Verde in formato cartaceo facendone richiesta a Genialloyd al costo di € 6 quali spese di lavorazione; la Carta Verde sarà valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

1.14 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale nell'Unione Europea, Svizzera, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Principato di Monaco, Serbia. L'assicurazione vale altresì negli Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali in essa indicate non siano barrate.
Nei suddetti Paesi l'assicurazione opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle legislazioni nazionali sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione. Restano comunque ferme le maggiori garanzie previste in polizza ed eventuali limitazioni territoriali indicate dalle singole garanzie.

1.15 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto a Genialloyd, ai sensi dell'art. 1910 del C.C., l'eventuale sottoscrizione e comunque la coesistenza di altre polizze per gli stessi rischi coperti dal presente contratto.

1.16 FORO COMPETENTE

Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

1.17 ONERI FISCALI E REGIME FISCALE

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Il premio imponibile della garanzia RCA è soggetto all'imposta sulle assicurazioni pari al 12,5%, a cui si aggiunge un contributo al SSN pari al 10,5%. Con l'entrata in vigore del "federalismo fiscale" (d.lgs. n. 68 del 6/5/11) le province possono modificare l'imposta sull'assicurazione RCA nella misura massima del 3,5%, in più o in meno rispetto all'aliquota attuale pari al 12,5%. Le eventuali garanzie accessorie inserite in polizza sono soggette all'imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge.

1.18 RECLAMI

Eventuali reclami devono essere inoltrati tramite apposito form presente sul sito www.genialpiu.it, al fax 02.9434.0088 o tramite posta scrivendo a Genialloyd S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano e vengono riscontrati entro 45 giorni dal loro ricevimento. Per una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sopra descritti. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".
Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di dire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- **Mediazione** (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di

Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
• **Negoziazione assistita** (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
• **Conciliazione paritetica**: le controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 €, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all'interno dei siti: www.ivass.it alla Sezione "Per il Consumatore" e www.ania.it alla Sezione "Consumatori".
• **Ricorso all'Arbitrato**: se presente in polizza la garanzia Tutela Legale, in caso di disaccordo tra l'Assicurato e Genialloyd in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro. La designazione dell'arbitro avverrà di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: "http://ec.europa.eu/internal_market/ finservicesretail/finnet/index en.htm".

1.18.1 RECLAMI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI (iscritti in sezione A del RUI) E DEI LORO DIPENDENTI E COLLABORATORI

Genialloyd S.p.A. gestirà i reclami che si riferiscono ai comportamenti degli Intermediari Genialpiù di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

1.18.2 RECLAMI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEGLI ALTRI INTERMEDIARI ASSICURATIVI (iscritti in sezione B e D del RUI) E DEI LORO DIPENDENTI E COLLABORATORI

I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Banche e Broker) coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente.
Ove il reclamo dovesse pervenire a Genialloyd S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.
I reclami c.d. "misti", vale a dirsi quelli relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento dell'intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, sia alla Compagnia, verranno trattati da Genialloyd S.p.A. e dall'intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e separatamente riscontrati al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

1.19 LEGISLAZIONE APPLICABILE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è disciplinato valgono le norme di Legge.

Condizioni particolari (valide per le singole garanzie)
Garanzia Responsabilità Civile

2.1 COSA ASSICURA

Genialloyd assicura, in conformità alle norme di Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che,

per capitale interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo identificato in polizza. L'assicurazione è prestata nella forma e secondo le modalità precisate nelle condizioni particolari richiamate in polizza.

2.2 ESTENSIONI SEMPRE INCLUSE NELLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Responsabilità Civile da circolazione in aree private: L'assicurazione copre con i medesimi massimali anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione in aree private.
Responsabilità Civile dei Trasportati: Genialloyd assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.
Responsabilità Civile per fatto di figli minori: Genialloyd assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, i danni causati a terzi dal veicolo assicurato guidato a insaputa del proprietario da figli minori o da persone con lui conviventi soggette alla sua tutela (vedi art. 2048 del C.C.).
Soccorso vittime della strada: Genialloyd indennizza un importo massimo di 600 € per evento, in caso di danni documentati alle parti interne del veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico.
Carico e scarico: Genialloyd assicura la Responsabilità Civile del proprietario, del coniuge e dei famigliari conviventi o del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguiti con mezzi o dispositivi meccanici. In ogni caso, rimangono comunque esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e non sono considerati terzi i trasportati sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.
Rinuncia alla rivalsa: Genialloyd rinuncia a esercitare il proprio diritto di rivalsa in caso di guida con patente scaduta, a condizione che sia rinnovata entro sei mesi dalla data del sinistro. Per i veicoli commerciali Genialloyd rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai terzi trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo. Per i Camper Genialloyd rinuncia alla rivalsa per sinistri causati da veicoli con peso a pieno carico superiore ai limiti indicati nella carta di circolazione.
Ricorso Terzi da Incendio: Genialloyd assicura, con il limite massimo di 200.000 € per ogni sinistro, i danni materiali e diretti provocati a terzi dall'incendio del veicolo non conseguente alla circolazione, compresa l'esplosione, non seguita da incendio, del carburante contenuto nel serbatoio dello stesso e destinato al suo funzionamento.
Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza: in caso di sinistro causato da guidatore in stato di ebbrezza a cui è stata comminata per tale ragione una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 186 (co. 2 lett. a) del codice della strada, Genialloyd limiterà la rivalsa, solo per il primo sinistro, a un massimo di 2.500 €.

I massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per le suddette estensioni.

2.2.1 ESTENSIONI A PAGAMENTO

Rischio traino rimorchi con targa propria: Qualora in polizza sia indicata la presenza di un rimorchio, la garanzia di Responsabilità Civile copre, con i medesimi massimali, il rischio del traino del rimorchio agganciato al veicolo assicurato.

2.3 SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Non è considerato terzo e quindi non beneficia della garanzia di Responsabilità Civile, il guidatore del veicolo responsabile del sinistro. Esclusivamente per i danni alle cose non sono inoltre considerati terzi:
a) i soggetti di cui all'art. 2054 terzo comma del C.C. (guidatore/proprietario del veicolo) ed all'art. 91 comma 2 del C.d.S. (locatario del contratto di Leasing);
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi naturali o adottivi del guidatore e del proprietario del veicolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i precedenti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti descritti al punto b).

2.4 CAUSE DI ESCLUSIONE E RIVALSA DELLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia di Responsabilità Civile non copre i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle aree riservate a traffico e sosta di aeromobili né dalla circolazione in piste o circuiti privati e dalla partecipazione a prove libere, allenamenti, gare o competizioni automobilistiche. La garanzia non copre inoltre:

- se il conducente non è abilitato alla guida in base alle norme in vigore;
- i danni ai terzi trasportati, per trasporto non conforme alle disposizioni di legge;
- i danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del C.d.S.;
- il veicolo utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni vigenti;
- il veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, a cui sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente C.d.S.;
- i veicoli con targa prova se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni vigenti;
- se il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola con le norme relative alla revisione;
- i danni provocati dall'inquinamento dell'acqua e del suolo determinati da qualunque causa;
- il noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore, comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;
- i danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'articolo 9 bis del codice della strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo 141 del medesimo codice.

Nei casi sopra elencati e in tutti quelli dove il risarcimento sia comunque dovuto ai sensi del comma 2 art. 144 del Cod.A.P., Genialloyd eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell'Assicurato, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.

2.5 FORMULE DI GUIDA DELLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia è prestata con la formula **Guida libera**. Il veicolo assicurato può pertanto essere guidato da chiunque, nel rispetto delle norme di Legge. Qualora sia concessa, l'Assicurato può scegliere, in alternativa alla Guida libera, la seguente formula di guida:

Guida esperta Il veicolo in polizza può essere guidato, oltre che dall'intestatario al PRA, solo da conducenti con almeno 23 anni d'età purché abbiano conseguito la patente da più di due anni.

Fermo restando il risarcimento integrale ai terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in polizza, Genialloyd eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 1.500 € se al momento del sinistro il veicolo assicurato risulterà guidato da un conducente con requisiti diversi da quelli richiesti dalla formula di guida indicata in polizza.

Genialloyd rinuncia alla suddetta rivalsa solo nei seguenti casi:

- veicolo utilizzato da un addetto o un preposto alla custodia o riparazione del veicolo;
- veicolo in circolazione contro la volontà del proprietario a condizione che il fatto sia stato tempestivamente denunciato all'Autorità competente;
- veicolo utilizzato in caso di stato di necessità adeguatamente documentate.

2.6 FORMULE TARIFFARIE

2.6.1 DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria indicata in polizza e prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di osservazione.

Primo periodo: ha la durata di dieci mesi, inizia il giorno della decorrenza della prima polizza stipulata con Genialloyd e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Periodi successivi: hanno la durata di dodici mesi, decorrono dalla scadenza del primo periodo di osservazione e terminano due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

2.6.2 CLASSI DI MERITO

L'assegnazione del veicolo alla rispettiva classe Genial+ avviene come indicato nell'appendice A1 – Forme Tariffarie. La mancata consegna o correttezza dei documenti richiesti per l'emissione della

polizza comporta l'assegnazione alla classe CU 18 e Genial+ 18 per Veicoli commerciali e Genial+ 3 per Camper.
La tariffa bonus/malus per i Veicoli commerciali si articola secondo le classi di merito e i relativi coefficienti di premio rappresentati nella tabella A dell'appendice A1.
I coefficienti di premio associati alle classi di merito rappresentano le riduzioni percentuali che l'impresa riconosce automaticamente ad ogni rinnovo applicandoli alla tariffa in vigore.

2.6.3 EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO

La classe Genial+ subirà un'evoluzione positiva a condizione che nel periodo di osservazione del contratto in scadenza non siano stati pagati, anche parzialmente, sinistri con responsabilità principale e/o cumulo di responsabilità paritaria dell'assicurato.
Il pagamento anche parziale nello stesso periodo di osservazione di uno o più sinistri con responsabilità principale e/o per cumulo di responsabilità paritaria dell'assicurato, comporterà invece l'evoluzione negativa della classe di merito Genial+ (vedi appendice A1 – Tabelle evolutive della classe di assegnazione). Le medesime regole valgono anche per l'assegnazione della classe CU (vedi appendice A1 – Tabelle evolutive della classe di assegnazione).

2.6.4 FACOLTÀ DI RIMBORSO

Genialloyd comunica tempestivamente al Contraente la presenza di sinistri che determinano l'applicazione del malus. Il Contraente ha facoltà di evitare la menzione del sinistro sull'attestato di rischio e maggiorazione del premio per effetto del malus, rimborsando l'importo pagato secondo le seguenti modalità a seconda del regime di liquidazione:
• per risarcimento ordinario il rimborso deve essere effettuato direttamente a Genialloyd;
• per risarcimento diretto (CARD) la richiesta di rimborso deve essere effettuata tramite la CONSAP (www.consap.it).
Genialloyd ha facoltà di assistere l'Assicurato inoltrando a CONSAP per suo conto la richiesta per conoscere l'importo da rimborsare, fermo restando che la risposta della CONSAP sarà ricevuta e conosciuta solo dall'Assicurato.

2.6.5 SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto è ammessa, purché non vi sia variazione dell'intestatario al PRA, esclusivamente con veicolo appartenente alla stessa tipologia (stesso settore tariffario) di quello assicurato. In tal caso il periodo di osservazione non viene interrotto ma prosegue fino a naturale scadenza.

2.6.6 AGEVOLAZIONE PER SECONDO VEICOLO DI PROPRIETÀ QUALORA SIA PERSONA FISICA

Il proprietario di un veicolo regolarmente assicurato ha diritto di utilizzare la classe di merito del contratto in corso (c.d. Bersani), per assicurare un veicolo di nuovo acquisto, a condizione che il veicolo sia intestato a lui o ad un componente stabilmente convivente del suo nucleo famigliare.

2.7 PROTEZIONE RIVALSE (ESTENSIONE A PAGAMENTO DELLA GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE)

A parziale deroga di quanto indicato nella clausola 2.4 "Cause di esclusione e rivalsa della garanzia di responsabilità civile" Genialloyd rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:
• se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza a cui è stata comminata per tale ragione una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 186 (co. 2 lett. a) del codice della strada;
• per i danni subiti dai terzi trasportati (esclusi i trasportati su veicolo con targa prova) se il trasporto non è stato effettuato in conformità alle disposizioni di legge vigenti o in conformità a quanto riportato sulla carta di circolazione;
• se il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola con le norme relative alla revisione;
• se, limitatamente ai soli Camper, il peso complessivo a pieno carico del veicolo assicurato, al momento del sinistro, è superiore rispetto a quello indicato nella carta di circolazione.

Genialloyd limita, inoltre, il diritto di rivalsa all'importo massimo di € 10.000 se il veicolo è guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell'art. 187 del codice della strada.

Assistenza Stradale (opzionale)
(valida per i Veicoli Commerciali leggeri e per i Camper)

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati saranno erogati da Genialloyd tramite la Centrale Operativa di AWP Service Italia Scarl con sede legale e operativa in Viale Brenta n. 32, 20139 Milano (MI), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, telefonando al numero 02 2660.9693.

3.1 COSA ASSICURA
Genialloyd garantisce l'assistenza all'assicurato a seguito di un fatto dannoso che abbia coinvolto il veicolo assicurato. Le seguenti prestazioni si attivano solo prendendo contatto con la Centrale Operativa, che si farà carico della richiesta e coordinerà o erogherà direttamente la prestazione richiesta.

3.2 QUANDO POSSONO ESSERE ATTIVATE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Le prestazioni di assistenza possono essere attivate quando il veicolo indicato in polizza subisce un danneggiamento tale da non consentirgli di spostarsi autonomamente a seguito d'incidente stradale, guasto meccanico/elettrico, incendio, esplosione/scoppio, furto/rapina (sia tentato sia portato a termine), furto di parti del veicolo (furto parziale), batteria scarica, esaurimento carburante, rottura o foratura pneumatici e rottura del parabrezza.

3.3 VALIDITÀ TERRITORIALE
Le prestazioni di assistenza sono fornite in tutti i Paesi nei quali è valida l'assicurazione RC, salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni.
All'estero le prestazioni sono fornite solo in caso di soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

3.4 ESCLUSIONI
La garanzia non è operante nei Paesi che si trovano in stato di belligeranza o che comunque presentino situazioni interne e/o internazionali tali da rendere impossibile la prestazione di assistenza.
Sono escluse prestazioni richieste in caso di:
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
- terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- dolo dell'Assicurato;
- circolazione di veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del vigente C.d.S.;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Non sono compresi in garanzia:
- il traino del veicolo, se il sinistro è avvenuto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada);
- le spese sostenute non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa;
- le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
- i fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

3.5 PRECISAZIONI
L'Assicurato libera dal segreto professionale, per gli eventi oggetto di questo servizio, i medici che l'hanno visitato e curato prima e dopo l'evento.
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, non avrà comunque diritto a indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione. L'erogazione della prestazione 'Veicolo in sostituzione' è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura, alla disponibilità e alle condizioni generali di contratto delle società di noleggio presenti sul luogo, durante il normale orario di apertura delle stesse. Le spese vive del noleggio (carburante, pedaggi autostradali, ecc.), le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le eventuali franchigie ed ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio restano a carico dell'Assicurato. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. Potrà

essere richiesto all'Assicurato di inviare la perizia o la fattura che comprovi l'avvenuto fermo tecnico per le ore di manodopera dichiarate.

Prestazioni assicurate

3.6 SOCCORSO STRADALE

La Centrale Operativa, nel caso in cui il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, invia un mezzo di soccorso per il traino sino all'officina generica o autorizzata più vicina al luogo del sinistro, tenendo a proprio carico il costo fino ad un importo massimo di 500 € per evento. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato. In caso di sinistro avvenuto in autostrada, l'Assicurato che attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà farsi identificare come assicurato Genial+ per poter usufruire della prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.
In caso di rottura o foratura di uno o più pneumatici, l'Assicurato può richiedere l'invio gratuito di un mezzo idoneo per la riparazione/ sostituzione sul posto. Qualora non sia possibile effettuare la riparazione, lo stesso mezzo provvederà al traino del veicolo presso il centro assistenza pneumatici più vicino al luogo del sinistro. Sono esclusi dalla garanzia e restano perciò a carico dell'Assicurato i costi dell'eventuale trasferimento della merce trasportata e quelli di acquisto degli pneumatici, dei materiali d'impiego per la riparazione, il montaggio e la relativa manodopera.

3.7 RECUPERO DEL VEICOLO FUORI STRADA

Se, a seguito di un sinistro, il veicolo assicurato fuoriesce dalla sede stradale danneggiandosi in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo nell'ambito della sede stradale. Genialloyd terrà a proprio carico le relative spese fino a un massimo di 800 € per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

3.8 OFFICINA MOBILE (PRESTAZIONE EROGATA SOLO IN ITALIA)

Nel caso in cui a seguito di un guasto il veicolo assicurato non fosse in grado di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l'entità del danno, il tipo di guasto, la possibilità di eseguire la riparazione sul posto e la disponibilità di un mezzo idoneo a tale scopo, provvederà all'invio di tale veicolo sul luogo del sinistro. Qualora non fosse possibile eseguire la riparazione, il mezzo provvederà al traino del veicolo presso l'officina più vicina al luogo del sinistro, come previsto al precedente punto 3.6.1 "Soccorso stradale". Genialloyd terrà a proprio carico il costo dell'intervento fino a un massimo di 500 € per sinistro. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per l'intervento e ogni altra spesa di riparazione effettuata nel corso dell'intervento.

3.9 MONTAGGIO E SMONTAGGIO CATENE DA NEVE

Quando le condizioni climatiche e stradali rendano necessario il montaggio/smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo e l'Assicurato non è in grado di farlo, potrà chiedere alla Centrale Operativa l'assistenza necessaria per eseguire l'operazione. Il costo di uscita del soccorritore e della prestazione sarà gratuito se l'intervento è richiesto dal conducente di un veicolo omologato per portatori di Handicap o con capacità motorie ridotte in via permanente. L'intervento rimarrà invece interamente a carico dell'Assicurato in tutti gli altri casi.

3.10 VEICOLO IN SOSTITUZIONE

In caso di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa o disposto dall'Autorità, l'Assicurato ha diritto a richiedere un mezzo sostitutivo con massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 quintali per i veicoli commerciali, ovvero un'autovettura sostitutiva non superiore a 2.000 cc per i Camper, a condizione che il veicolo danneggiato richieda tempi di riparazione pari o superiori alle 6 ore di mano d'opera certificate in base ai tempari ufficiali delle case costruttrici dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto telefonico diretto con la Centrale Operativa. Sarà assegnato un giorno di vettura sostitutiva, fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi, ogni 8 ore di manodopera.
Limitatamente al primo giorno sono sufficienti 6 ore di manodopera per ottenere un giorno di auto sostitutiva. Per manodopera s'intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo, escludendo i

tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta della riparazione. Qualora il sinistro accada dopo l'orario di chiusura delle officine (serale o festivo), in assenza di certificazione del tempo di mano d'opera, l'assicurato potrà beneficiare per un giorno di un'auto sostitutiva di pari cilindrata (non superiore a 2.000 cc), con la possibilità di estensione a 2 giorni per sinistri avvenuti il sabato.
La certificazione della tempistica di mano d'opera dovrà comunque essere resa alla Centrale Operativa alla riapertura delle officine, e in funzione di questa, potrà essere concesso di prolungare il periodo di noleggio in base a quanto precedentemente stabilito, fermo restando il massimale di 7 giorni consecutivi per sinistro.

3.11 SERVIZIO TAXI
In caso di furto del veicolo, traino a seguito di sinistro, ritiro della patente e/o sequestro del veicolo su strada da parte delle Autorità, l'Assicurato ha diritto, prendendo contatto con la Centrale Operativa, all'invio di un taxi per raggiungere una destinazione di sua scelta e al rimborso del costo sostenuto fino a un massimo di 50 € per evento.

3.12 INVIO DI UN'AMBULANZA
Se, a seguito del ricovero di primo soccorso per infortunio da incidente stradale, l'Assicurato necessita di un trasferimento in autoambulanza, la Centrale Operativa procurerà l'ambulanza per il suo trasferimento fino al più vicino centro medico ospedaliero specializzato nella cura della patologia insorta a seguito dell'infortunio.

3.13 TRASFERIMENTO DELLA MERCE (PRESTAZIONE EROGATA UNICAMENTE PER I VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI)
Nel caso in cui, prima di procedere al traino del veicolo presso l'officina autorizzata più vicina al luogo del sinistro, si rendesse necessario lo scarico della merce trasportata a bordo del veicolo assicurato, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo al più vicino deposito presso cui l'Assicurato potrà scaricare la merce (a condizione che il deposito si trovi entro un raggio di 50 km dal luogo del sinistro).
Dopo di che la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo senza carico fino al più vicino punto di assistenza aperto o concordato con l'Assicurato. Genialloyd terrà a proprio carico il costo delle suddette prestazioni fino a un massimo di 250 € per sinistro.

3.14 SPESE DI CUSTODIA
Se, a seguito di sinistro, il veicolo assicurato resta danneggiato in modo tale da non essere riparabile in giornata e i centri di assistenza sono chiusi, la Centrale Operativa provvederà al rimessaggio e alla custodia del veicolo per le prime 72 ore, tenendo Genialloyd a proprio carico le relative spese fino a un massimo di 250 € per sinistro.

3.15 SPESE D'ALBERGO
Se, a seguito di sinistro, il veicolo assicurato resta immobilizzato e ciò comporta una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino a un massimo di 400 € per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (guidatore e trasportati).

3.16 RIENTRO DEI PASSEGGERI/PROSECUZIONE DEL VIAGGIO
Se il veicolo assicurato, conseguentemente a un sinistro, resta immobilizzato in Italia per almeno 36 ore o all'estero per almeno 5 giorni, oppure dovesse essere rubato, la Centrale Operativa metterà a disposizione degli assicurati (guidatore e trasportati) un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe oppure un veicolo ad uso privato senza autista fino a 2.000 cc di cilindrata, per consentirgli la continuazione del viaggio fino al luogo di destinazione, ovvero di rientrare al luogo di residenza in Italia.
Genialloyd terrà a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di 400 € per sinistro complessivamente per tutti gli assicurati (guidatore e trasportati). Nel caso di noleggio di un'autovettura, vale quanto riportato all'articolo 3.5 Precisazioni.

3.17 AUTISTA A DISPOSIZIONE

Se il conducente del veicolo assicurato resta coinvolto in un incidente stradale infortunandosi in modo tale da non essere in condizioni di guidare, ovvero gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa procurerà un autista per ricondurre veicolo e passeggeri nella città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. Il costo dell'autista resta a carico di Genialloyd, mentre le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) sono a carico dell'Assicurato.

3.18 ACCOMPAGNAMENTO MINORI (PRESTAZIONE EROGATA UNICAMENTE PER I CAMPER)

Qualora l'Assicurato accompagnato da minori di 15 anni si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro a causa di un infortunio conseguente ad un incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica a/r) o ferroviario (prima classe a/r), per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. Genialloyd terrà a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di 400€ per evento.

3.19 INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO

Se l'Assicurato in viaggio all'estero necessita per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio irreperibili sul luogo del sinistro e indispensabili per il suo funzionamento, la Centrale Operativa provvederà a reperire ed inviare i pezzi necessari con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare, coprendo le spese di ricerca e di invio a destinazione. Tale prestazione sarà erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguata garanzia pecuniaria, tramite assegno o bonifico, per il solo costo dei pezzi di ricambio. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale.

3.20 RECUPERO DEL VEICOLO, SPESE DI CUSTODIA E DI DEMOLIZIONE, ABBANDONO LEGALE

Se il veicolo assicurato resta danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente e richiede un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, ovvero se il veicolo è stato ritrovato a seguito di furto in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l'officina dove si trova il veicolo, incarica un autotrasportatore di sua fiducia di trasportarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina in Italia segnalata dall'Assicurato. Le spese del trasporto del veicolo, quelle di custodia (per il periodo tra la richiesta di recupero del veicolo e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore) e quelle dell'eventuale demolizione e dell'ulteriore trasporto presso il demolitore restano a carico di Genialloyd fino a un massimo di 2.000 €, complessivi per evento.
L'eventuale eccedenza di spesa resta a carico dell'Assicurato. Se il valore commerciale del veicolo a seguito del sinistro è inferiore al costo del trasporto la Centrale Operativa potrà valutare, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto. Genialloyd terrà a proprio carico i costi amministrativi ed organizzativi della prestazione, entro il massimale suddetto.

3.21 VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO

Se l'Assicurato non intende usufruire della prestazione "Recupero del Veicolo", la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un biglietto aereo di sola andata (classe economica) o ferroviario (prima classe), per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione. Nel caso di ritrovamento del veicolo rubato la prestazione è erogata anche se il veicolo è perfettamente funzionante. Genialloyd terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino a un importo massimo di 400€.

3.22 RIMPATRIO/RIENTRO SANITARIO

Se a seguito d'infortunio automobilistico, le condizioni dell'Assicurato in viaggio, accertate dalla guardia medica della Centrale Operativa e dal medico curante sul posto, richiedono il suo trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato vicino al domicilio in Italia o al domicilio stesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo sanitario con équipe medica, aereo di linea in classe turistica con eventuale barella, ambulanza, treno all'occorrenza in vagone letto o altro). Se necessario, l'Assicurato sarà

accompagnato da personale medico o infermieristico. Genialloyd terrà a proprio carico i costi del trasferimento fino a un massimo di 10.000 € per evento. L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasferimenti effettuati in Europa o per i rimpatri verso l'Italia dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. Genialloyd ha la facoltà e il diritto di richiedere all'Assicurato l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.

3.23 RIMPATRIO/RIENTRO AL COMUNE DI RESIDENZA DELLA SALMA
La Centrale Operativa s'incarica dell'adempimento di tutte le formalità sul posto e del trasporto fino al luogo di sepoltura in Italia, della salma dell'Assicurato deceduto a seguito d'infortunio conseguente a un incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato. Genialloyd terrà a proprio carico i relativi costi (comprese le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali). Sono escluse le spese della cerimonia funebre e dell'inumazione. Qualora l'assicurato avesse invece espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale operativa vi provvederà. I costi delle suddette prestazioni restano a carico di Genialloyd, fino a un massimo di 10.000 €.

Responsabilità Civile del camperista

4.1 COSA ASSICURA
Genialloyd assicura, fino a un importo massimo di 50.000 € per anno assicurativo, l'indennizzo delle prestazioni di seguito elencate, a condizione che il sinistro si sia verificato durante il soggiorno presso campeggi e aree pubbliche riservate alla sosta degli Autocaravan. Le seguenti coperture sono prestate con l'applicazione di una franchigia di 100 € per ogni sinistro.

4.1.1 DANNI A TERZI
Genialloyd si impegna a tenere indenne il proprietario del veicolo identificato in polizza, il suo coniuge, il convivente more uxorio ed i loro famigliari conviventi purché maggiorenni, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di Legge dei danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi all'interno del veicolo oggetto dell'assicurazione e/o all'esterno dello stesso, nei limiti dell'area riservata alla sosta, e comunque non relativi alla circolazione del veicolo così come definita ai sensi di Legge.

4.1.2 RICORSO TERZI INCENDIO DA FOCOLAI
Genialloyd assicura i danni materiali e diretti provocati a terzi dall'utilizzo del barbecue o altro fornello da campeggio esterno al veicolo.

4.1.3 RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTO DI FIGLI MINORI
Genialloyd si impegna a tenere indenne il proprietario del veicolo assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, non relativo alla circolazione del veicolo così come definita ai sensi di Legge, provocato dai figli minori.

4.1.4 RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTO DI ANIMALI DOMESTICI
Genialloyd si impegna a tenere indenne il proprietario del veicolo assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale provocato dal cane/gatto di sua proprietà.

4.2 SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CAMPERISTA
Non sono considerati terzi ai fini delle suddette prestazioni:
• il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente; le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

Danni diretti al veicolo (garanzie opzionali)

5.1 COSA ASSICURA

L'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati. Sono compresi in garanzia fino ad un indennizzo massimo per ogni evento di 1.000 € (per i veicoli commerciali) e 2.500 € (per i Camper), anche accessori, optional e apparecchi audio fono visivi non di serie stabilmente fissati, a condizione che la loro presenza sia documentabile.

5.2 EVENTI ASSICURATI

A condizione che le rispettive garanzie siano richiamate in polizza, gli eventi assicurati sono:

5.2.1 GARANZIA FURTO E INCENDIO

• furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine, sia soltanto tentato;
• furto del veicolo conseguente a rapina, sia portata a termine, sia soltanto tentata;
• incendio, sia totale che parziale, anche se provocato da atti vandalici e eventi socio politici;
• azione del fulmine ed esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
• danni derivanti da atti vandalici conseguenti a furto totale del veicolo;
• danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate.

Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.

5.2.2 GARANZIA COLLISIONE CON VEICOLO NON IDENTIFICATO

La copertura assicurativa opera solo in presenza di lesioni fisiche e se l'evento è stato ritenuto totalmente risarcibile ed effettivamente risarcito dal Fondo Vittime della Strada tramite CONSAP o tramite l'Impresa designata dall'IVASS a trattare e liquidare il sinistro, come disciplinato dall'art. 283 del codice delle Assicurazioni Private.
L'assicurazione indennizza, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo indicato in polizza, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati a seguito di collisione con altro veicolo non identificato, entro il massimale indicato in polizza e tenuto conto delle franchigie e/o scoperti previsti in caso di danni non gravi alla persona.
L'indennizzo liquidabile non potrà mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro; in particolare:

- se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia danni gravi alla persona allora il limite massimo d'indennizzo è rappresentato dalla somma fissata dalla Legge entro la quale il Fondo Vittime della Strada non risarcisce alcun danno a cose ossia fino a €500,00;
- se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia danni non gravi alla persona allora, fermo il massimale indicato in polizza, il limite massimo d'indennizzo è rappresentato dal valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

5.2.3 GARANZIA COLLISIONE CON ANIMALI

L'assicurazione indennizza i soli danni materiali e diretti arrecati al veicolo indicato in polizza, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati a seguito di collisione con animali, entro il massimale indicato in polizza e tenuto conto delle franchigie e/o scoperti previsti.
La garanzia opera per i soli danni diretti determinati dalla collisione con l'animale, a condizione che l'evento sia stato verbalizzato dalle Autorità (Polizia Stradale o equivalente) intervenuta sul luogo del sinistro, anche in caso di responsabilità, totale o parziale, dell'assicurato. L'indennizzo è limitato al massimale descritto in polizza e non potrà mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

5.2.4 GARANZIA CRISTALLI

La garanzia indennizza il danneggiamento dei cristalli dell'autovettura assicurata (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. L'assicurazione comprende anche le spese d'installazione dei nuovi cristalli ed è prestata entro i limiti del massimale indicato in polizza per anno assicurativo. Sono compresi i danni alle finestre dei

Camper anche se di materiale diverso dal cristallo.

5.3 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

L'assicurazione non comprende i danni:

• relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;

• relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile e inoltre, nel caso della garanzia Cristalli, se l'eventuale sostituzione non sia tecnicamente necessaria, a giudizio di tecnici incaricati;

• avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;

• conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni e atti di terrorismo;

• causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, allagamenti e fenomeni sismici in genere;

• causati in conseguenza di rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

• determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);

La colpa grave non è motivo di esclusione per i sinistri relativi alle garanzie Collisione con veicolo non identificato e Collisione con animali causati dal guidatore del veicolo stesso.

5.4 ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLE SINGOLE GARANZIE

5.4.1 GARANZIA FURTO E INCENDIO

L'assicurazione non comprende i danni:

• causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;

• determinati dal furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso;

• derivanti da atti vandalici ed eventi socio politici o da atti di natura dolosa ad eccezione dei danni da incendio e/o dei danni al veicolo conseguenti al furto totale del veicolo;

• conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;

• conseguenti ad appropriazione indebita.

5.4.2 GARANZIE COLLISIONE CON VEICOLO NON IDENTIFICATO E COLLISIONE CON ANIMALI

L'assicurazione non comprende i danni:

1) derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che la patente sia rinnovata entro sei mesi dalla data del sinistro;

2) causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;

3) conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio e vandalismo;

4) conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;

5) conseguenti a guida del veicolo sotto l'influenza dell'alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene;

6) subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina;

7) causati da animali trasportati da/sul veicolo assicurato o suo rimorchio e, in genere, da animali di proprietà dell'assicurato o del conducente o ad essi affidati;

8) determinati dalla fuoriuscita di strada del veicolo o da urto con ostacoli fissi;

9) causati a veicolo fermo o parcheggiato;

10) a seguito di collisione o urto con pedoni e ciclisti;

11) conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.

5.4.3 GARANZIA CRISTALLI
L'assicurazione non comprende il:
• danneggiamento dei cristalli provocato da grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
• danneggiamento dei cristalli provocato da atti vandalici ed eventi sociopolitici;
• danneggiamento del tetto superiore in cristallo;
• danneggiamento dei cristalli per tentato furto del veicolo o furto di cose in esso contenute.

Riparazione del veicolo e criteri di liquidazione

5.5. RIPARAZIONE DEL VEICOLO
Fatte salve le riparazioni di prima urgenza necessarie per trasportare il veicolo nell'officina o autorimessa più vicina, l'Assicurato non deve far effettuare riparazione alcuna prima di aver avuto il consenso di Genialloyd, oppure in mancanza del consenso, prima che siano trascorsi 10 giorni dalla data di ricezione della denuncia di sinistro.
Genialloyd può far eseguire, con il consenso dell'Assicurato, le riparazioni del veicolo danneggiato in officine di sua fiducia; così come può disporre, sempre con il consenso dell'Assicurato, la sostituzione delle parti del veicolo che siano state rubate, distrutte o danneggiate, piuttosto che liquidare la somma stabilita dalla perizia del fiduciario incaricato, ai sensi delle successive clausole.

5.6 DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE/PARZIALE
È considerato danno totale la distruzione del veicolo conseguente agli eventi assicurati e il furto/rapina senza ritrovamento del veicolo stesso. Il danno è considerato totale anche quando le spese necessarie per la riparazione di parti danneggiate del veicolo, comprensive dell'importo realizzabile dal relitto, risultino superiori o uguali al valore commerciale del veicolo rilevato al momento del sinistro.
Nel caso siano inferiori, il danno si considera parziale. Il furto di parti del veicolo è considerato danno parziale.

5.7 DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE
Il valore commerciale per la liquidazione del danno è rilevato dalla pubblicazione Quattroruote Professional (in mancanza Eurotax Giallo) per i veicoli commerciali e dalla pubblicazione Eurotax Giallo per i camper, con riferimento al mese in cui è avvenuto il sinistro.
Qualora dalle suddette pubblicazioni non fosse possibile determinare il valore commerciale del veicolo, Genialloyd si avvarrà di tecnici fiduciari che, mediante opportune indagini di mercato presso i rivenditori autorizzati, individueranno il valore d'indennizzo.

5.8 LIQUIDAZIONE DEL DANNO TOTALE
Genialloyd, in caso di danno totale avvenuto entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, riconoscerà quale indennizzo liquidabile il prezzo di listino a nuovo o della fattura d'acquisto del veicolo assicurato, al netto dello scoperto o del minimo indicati in polizza e dell'eventuale valore del relitto.
Oltre il suddetto termine, per la liquidazione del danno, si terrà conto del valore commerciale del veicolo riferito al mese di accadimento del sinistro rilevato dalla pubblicazione Quattroruote Professional (o, in mancanza, Eurotax Giallo) per i veicoli commerciali ed Eurotax Giallo per i Camper, al netto dello scoperto o del minimo indicati in polizza e dell'eventuale valore del relitto.
In ogni caso Genialloyd non riconoscerà indennizzi superiori al valore assicurato indicato in polizza.
A richiesta dell'Impresa l'Assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.

5.9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO PARZIALE
Genialloyd, in caso di danno parziale, riconoscerà quale indennizzo liquidabile le spese necessarie alla riparazione del veicolo, al netto dello scoperto e del minimo previsti in polizza, tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.
Genialloyd non terrà conto del suddetto degrado qualora dalla data di prima immatricolazione,

anche se avvenuta all'estero, non siano trascorsi più di dodici mesi.

5.10 IVA (IMPOSTA VALORE AGGIUNTO)
Se la richiesta d'indennizzo è accompagnata da fattura, l'importo liquidabile determinato ai sensi delle precedenti clausole, sarà sempre comprensivo dell'IVA, tranne quando l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge.
Se il veicolo è locato in leasing ed è assicurato IVA compresa, nei soli danni totali, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo, tenendo conto del piano di ammortamento, in proporzione ai canoni di leasing versati alla data del sinistro applicando a questa quota il regime fiscale del locatario.

5.11 LIQUIDAZIONE DI ACCESSORI OPTIONAL APPARECCHI AUDIO FONO VISIVI NON DI SERIE
Gli optional, gli accessori e gli apparecchi audio fono visivi non di serie, saranno liquidati secondo le precedenti disposizioni fino ad un massimo di 1.000 € per i veicoli commerciali e 2.500 € per i camper a condizione che siano stabilmente fissati e che la loro presenza sia opportunamente documentata.

5.12 REGOLA PROPORZIONALE
Resta stabilito che in caso di danni parziali, se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, Genialloyd risponde dei danni nella stessa proporzione (art.1907 del C.C.). Tale regola non sarà applicata qualora il minor valore assicurato sia comprovato da una fattura di acquisto.

5.13 RECUPERO DEL VEICOLO (VALIDA PER LA GARANZIA FURTO E INCENDIO)
In caso di ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, l'Assicurato è tenuto non appena ne abbia avuta notizia, a informare tempestivamente il Servizio Sinistri di Genialloyd, indicando il luogo dove si trova il veicolo. In seguito dovrà trasmettere copia del verbale di ritrovamento redatto dall'Autorità con l'indicazione dei danni riscontrati.

5.14 MANCATO RITROVAMENTO DEL VEICOLO (VALIDA PER LA GARANZIA FURTO E INCENDIO)
Trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del furto senza che il veicolo rubato sia stato trovato, per ottenere l'indennizzo, l'Assicurato deve consegnare a Genialloyd i seguenti documenti in originale:
denuncia di furto o copia autentica, tutte le chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo, certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso, carta di circolazione o se sottratta con il veicolo certificato cronologico, procura speciale a vendere con autentica notarile intestata a Genialloyd, dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o fermo amministrativo e relativa cancellazione dal certificato di proprietà. I costi dei suddetti documenti sono a carico dell'Assicurato. Qualora a fronte di furto o incendio totale o parziale, risulti aperto un procedimento per il reato di cui all'art. 642 del Codice Penale (fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona) Genialloyd potrà versare l'indennizzo solo previa presentazione del certificato di chiusa inchiesta. Genialloyd è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice, ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti. Se il veicolo viene trovato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato può rientrarne in possesso, con il consenso di Genialloyd, restituendo l'indennizzo ricevuto.

5.15 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Genialloyd corrisponderà l'indennizzo all'Assicurato, al netto dello scoperto o del minimo indicati in polizza, non prima di 30 giorni dalla data di denuncia a Genialloyd in caso di furto senza ritrovamento (consegnando i documenti e le chiavi del veicolo), oppure entro 30 giorni dalla data di effettuazione della perizia per tutti gli altri casi.
Genialloyd si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere l'indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo limitatamente alla garanzia cristalli avverrà a riparazione avvenuta su presentazione di regolare fattura, in misura pari alle spese sostenute, decurtate della franchigia indicata in polizza solo per il caso di sostituzione dei cristalli, fermo il limite di indennizzo per anno assicurativo indicato in polizza.

Estensioni Furto e Incendio (opzionale)

6.1 DANNI AL CONTENUTO
In caso di incendio, esplosione o furto non seguito da ritrovamento del veicolo assicurato, Genialloyd riconosce un indennizzo massimo di 300 €, per i danni al mobilio e arredamento non stabilmente fissato, nonché per gli oggetti di uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero, contenuti, al momento del sinistro, all'interno del veicolo assicurato.

6.2 SPESE DI RIMOZIONE E PARCHEGGIO
In caso di furto del veicolo, Genialloyd rimborsa, con il limite massimo di 300 € per ogni annualità assicurativa, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

6.3 SPESE DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE
In caso di furto del veicolo e del successivo ritrovamento, Genialloyd rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il lavaggio e la disinfezione del veicolo fino a un massimo di 300€ per evento.

6.4 SPESE PER SOTTRAZIONE/SMARRIMENTO CHIAVI
Genialloyd, in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi del veicolo assicurato, rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino a un massimo di 300 € per evento, le spese sostenute dall'assicurato per il rifacimento delle chiavi, dei congegni elettronici di apertura/antifurto e delle serrature del veicolo. Sono comprese inoltre le spese per la disattivazione e riattivazione dei codici elettronici per l'avviamento del veicolo e per lo sbloccaggio del sistema di antifurto.

6.5 DANNI INDIRETTI
Genialloyd riconosce all'Assicurato 10 € giornalieri per un massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa, qualora il veicolo indicato in polizza non sia utilizzabile per furto/incendio totale. In caso di furto, il computo delle giornate da indennizzare inizia il giorno successivo a quello della comunicazione del sinistro a Genialloyd e termina, fermo restando il suddetto limite massimo, il giorno in cui l'Autorità comunica all'Assicurato il ritrovamento del veicolo. Sono esclusi dal conteggio i giorni di fermo tecnico necessari per le riparazioni.

Garanzia infortunio del guidatore (opzionale)

7.1 COSA ASSICURA
Nei limiti delle somme indicate in polizza e ferme restando le seguenti esclusioni, l'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti da chiunque si trovi alla guida del veicolo assicurato.
La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo al momento in cui ne è disceso. Più precisamente Genialloyd indennizza, le conseguenze dirette ed esclusive di un infortunio che comporti:
• l'invalidità permanente accertata entro due anni dal giorno dell'infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della polizza;
• la morte dell'assicurato, avvenuta entro due anni dal giorno dell'infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della polizza.

7.2 ESCLUSIONI
Genialloyd non paga alcuna indennità per gli infortuni subiti dal conducente:
• derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
• conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie;
• derivanti da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;
• derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
• avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove

ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
• che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
• in caso di dolo del guidatore.

7.3 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Genialloyd rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art.1916 del C.C. verso i terzi responsabili del sinistro.

7.4 DETERMINAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE E DELL'INDENNITÀ DA LIQUIDARE
Genialloyd, ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, determinerà l'indennità da liquidare all'Assicurato in funzione del grado d'invalidità permanente che gli sarà riconosciuta sulla base dei punteggi indicati nella "Tabella ANIA" (appendice A.2).
Per determinare l'indennizzo saranno considerate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l'infortunio può avere generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall'infortunio, perché conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Se l'Assicurato al momento dell'infortunio non è fisicamente sano e integro, saranno pagate soltanto le conseguenze dell'infortunio che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la valutazione del grado d'invalidità permanente saranno diminuite tenendo conto dell'invalidità preesistente. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti l'indennità sarà definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione fino a un massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, sarà considerata invalidità permanente soltanto l'asportazione totale. Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice l'indennità sarà uguale alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari a un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito. Per i casi d'invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennità sarà stabilita riferendosi alle percentuali e ai criteri indicati nei referti medici, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore. I postumi di Invalidità permanente vengono riconosciuti come tali e possono essere oggetto di accertamento non prima che, secondo parere medico, gli stessi si siano stabilizzati e comunque entro un periodo massimo di 12 mesi dalla data di denuncia.

7.5 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SULLA DETERMINAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE
In caso di disaccordo tra le parti sulla definizione del grado d'invalidità permanente spettante all'Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dall'Assicurato e da Genialloyd a due diversi medici, nominati uno per parte. Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado d'invalidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un collegio di tre medici, nominati uno dall'Assicurato, uno da Genialloyd e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove dovrà riunirsi il Collegio medico stesso. Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell'Istituto di medicina legale del comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. Il Collegio medico avrà la facoltà, qualora ne riscontri l'opportunità, di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a epoca da definirsi. In tal caso il Collegio può intanto concedere un anticipo sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di Legge e sono vincolanti sia per Genialloyd sia per l'Assicurato.

7.6 PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ PERMANENTE
Determinata l'invalidità conseguente all'infortunio e l'indennizzo dovuto, Genialloyd ne dà comunicazione agli interessati e avuto notizia della loro accettazione, provvede, entro 15 giorni da

quest'ultima, al pagamento dell'importo indennizzabile detraendo dalla percentuale di invalidità permanente indennizzabile la franchigia indicata in polizza. Non sarà detratta alcuna franchigia se il punteggio d'invalidità permanente riconosciuta all'Assicurato è superiore ai 20 punti percentuali.

In caso di decesso dell'Assicurato, in tutti i casi in cui sia prevista la corresponsione dell'Indennità per Invalidità permanente:

1) se il decesso avviene, per qualsiasi causa, prima che l'Impresa abbia potuto effettuare l'accertamento del grado di invalidità permanente gli eredi devono fornire, oltre alla documentazione medica indicata al relativo articolo nella sezione "**IL SINISTRO – OBBLIGHI E MODALITA DI DENUNCIA**", il certificato di morte dell'Assicurato, l'atto notorio attestante la qualifica di eredi. Una volta acquisita la documentazione medica sopra indicata l'Impresa provvede alla valutazione dell'invalidità permanente secondo i criteri indicati al relativo articolo "**DETERMINAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE E DELL'INDENNITÀ DA LIQUIDARE**" in base alla documentazione medica disponibile e s'impegna a comunicare agli eredi l'esito della valutazione del sinistro entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra. Nel caso l'indennizzo venga ufficialmente offerto o quantificato in misura determinata, l'Impresa paga agli eredi, previa produzione della dichiarazione di successione, in cui risulti vantato tra i crediti del deceduto anche l'indennizzo spettante per la prestazione invalidità permanente da infortunio, l'importo quantificato od offerto;

2) se il decesso avviene, per qualsiasi causa, dopo che l'Indennizzo sia stato ufficialmente offerto o quantificato in misura determinata, l'Impresa paga agli eredi, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, dell'atto notorio attestante la qualifica di eredi e della dichiarazione di successione, in cui risulti vantato tra i crediti del deceduto anche l'indennizzo spettante per la prestazione invalidità permanente da infortunio, l'importo quantificato od offerto.

7.7 PAGAMENTO DEL CAPITALE MORTE DA INFORTUNIO

Accertata la morte dell'Assicurato, Genialloyd corrisponderà agli eredi legittimi in parti uguali la somma indicata in polizza quale capitale di garanzia. L'indennità per morte da infortunio non è cumulabile con l'indennità prevista per l'invalidità permanente. Qualora, nonostante il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato dovesse morire per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio stesso, Genialloyd corrisponderà ai beneficiari anche il capitale assicurato per il caso morte, detraendo da quest'ultimo l'importo già pagato per l'invalidità permanente.

Garanzia tutela legale (opzionale)

8.1 COSA ASSICURA

A) Spese assicurate

Genialloyd si fa carico, entro i limiti del massimale indicato in polizza, degli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguente a sinistri che coinvolgano il veicolo assicurato indicato in polizza; più precisamente:

- le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato previo consenso di Genialloyd, entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza;
- le spese eventualmente dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata da Genialloyd;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 200€;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.

B) Persone e rischi assicurati

L'assicurazione vale esclusivamente per il veicolo identificato in polizza condotto dall'intestatario al PRA o da altra persona dallo stesso autorizzata. Più precisamente Genialloyd assicura le spese di cui al punto A) comprendendo in garanzia:

- le azioni dirette a ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose causati da fatto illecito di terzi.

Per i soli casi di sinistri per i quali si applica la procedura del risarcimento diretto (art. 149 del Cod.A.P.) la garanzia è prestata per l'intervento del legale purché incaricato per la gestione del sinistro solo dopo l'effettuazione dell'offerta da parte di Genialloyd e qualora questa non sia stata accettata dal danneggiato;
• le azioni dirette a ottenere il risarcimento del danno subito dal Contraente e/o dal proprietario del veicolo identificato in polizza coinvolti in qualità di pedoni o ciclisti in un sinistro stradale causato dalla circolazione di veicoli a motore;
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
• le contravvenzioni per le quali non sia ammessa oblazione in seguito ad incidenti stradali;
• il ricorso contro il ritiro della patente in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale, qualora il provvedimento di ritiro della patente sia stato comminato dalle Autorità italiane;
• il ricorso contro il sequestro del veicolo a seguito di incidente stradale;
• le controversie derivanti da contratti di riparazione, compravendita, finanziamento, leasing, permuta e deposito riguardanti il veicolo assicurato indicato in polizza.

8.2 ESCLUSIONI
L'assicurazione non è operante per le controversie relative a:
• violazioni conseguenti a fatto doloso;
• avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
• fatti conseguenti a atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
• fatti conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
• fatti conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
• inadempimenti o violazioni di norme di di ritto tributario, fiscale o amministrativo;
• cause di valore presumibilmente inferiore a 300 €;
• vertenze tra più soggetti assicurati con la stessa polizza.
L'assicurazione non è inoltre operante:
• se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• se il veicolo indicato in polizza non sia assicurato a norma di Legge oppure se lo stesso non venga usato in conformità delle disposizioni della carta di circolazione;
• se il conducente abbia commesso l'illecito in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti (artt. 186 e 187 C.d.S.);
• se il conducente non abbia ottemperato all'obbligo di soccorso in caso di incidente (art. 189 C.d.S.);
• per le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
• per le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose.

8.3 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE
La garanzia vale per i fatti verificatisi nei Paesi aderenti all'Unione Europea e nei Paesi per i quali è prestata l'estensione della garanzia RCA mediante Carta Verde, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni ed è operante:
• per la responsabilità extracontrattuale e per procedimenti penali dalle ore 24 del giorno di decorrenza della polizza se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento;
• per le controversie conseguenti a violazioni o inadempimenti contrattuali la copertura sarà attiva, se il premio è stato pagato, solo trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza della polizza, altrimenti si attiverà dopo 90 giorni dalla data di pagamento del premio. Tutte le suddette controversie devono comunque essere denunciate entro sei mesi dalla cessazione del contratto pena decadenza della copertura.
I fatti che hanno dato origine alla controversia, s'intendono avvenuti nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di Legge o di contratto; qualora il fatto che dà origine al sinistro, si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti, un unico sinistro, le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse e le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto.

8.4 GESTIONE DELLA VERTENZA

A) Tentativo di componimento amichevole

Genialloyd, ricevuta la denuncia del sinistro, esperisce ogni utile tentativo di componimento amichevole. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni, salvo il preventivo consenso di Genialloyd. In caso di inadempimento dell'Assicurato la Società applicherà uno scoperto del 30% sulla spesa sostenuta.

B) Scelta del perito e del legale

Qualora non sia possibile addivenire ad un componimento amichevole della controversia, ed in ogni caso vi sia la necessità di una difesa penale, oppure vi sia conflitto di interessi tra Genialloyd e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Genialloyd. Non potranno pertanto essere rimborsate spese sostenute per attività prestate da legali corrispondenti. Qualora l'Assicurato non si avvalga del diritto di scelta del legale può rivolgersi a Genialloyd per ottenere l'indicazione di un nominativo cui affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere comunque rilasciata dall'Assicurato, che fornirà altresì la documentazione necessaria. Genialloyd confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito.

Genialloyd, alla definizione della controversia, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte.

Genialloyd si riserva la facoltà di chiedere la produzione della parcella asseverata da parte dell'ordine di appartenenza. Quanto sopra vale anche per la scelta del perito.

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari dovuti, salvo il preventivo consenso di Genialloyd. Genialloyd non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

C) disaccordo fra Assicurato e Genialloyd

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e Genialloyd in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità. Genialloyd è tenuta ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. La designa zione dell'arbitro avverrà di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. Qualunque sia l'esito, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali.

D) Gestione sinistri tutela legale

L'assicurato dovrà denunciare il sinistro di tutela legale a Genialloyd secondo le modalità previste dalla clausola 10.10 Tutela Legale La gestione dei sinistri di tutela legale è affidata ad Allianz S.p.A. Unità Sinistri Tutela, con sede a Milano in C.so Italia 23, che l'assicurato potrà contattare direttamente (tel. 027216.7203 fax 027216.7696 o 7697 email mailcsl933@allianz.it).

Garanzia protezione patente (opzionale)

9.1 COSA ASSICURA

Genialloyd riconosce all'Assicurato ossia all'intestatario del mezzo le seguenti prestazioni:

Indennità per corso recupero punti: qualora dalla patente siano decurtati dei punti, per conseguenza di una violazione del Nuovo C.d.S. avvenuta nel corso di validità della polizza, Genialloyd rimborserà all'assicurato entro il limite massimo di 400 € le spese sostenute per frequentare un corso valido per recuperare i punti stabiliti per legge.

Indennità Autoscuola per sospensione a tempo indeterminato per perdita punti: in caso di esaurimento o azzeramento del punteggio della patente, avvenuto nel corso dell'anno assicurativo, Genialloyd rimborserà all'assicurato entro il limite massimo di 400 €, le spese sostenute per il nuovo conseguimento della patente di guida.

Genialloyd inoltre corrisponde all'Assicurato la somma giornaliera pattuita nel caso in cui ricorrano le seguenti tre condizioni:

- venga adottato in via cautelativa il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida nei confronti dell'Assicurato;
- il provvedimento sia adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione, che abbiano provocato la morte o lesioni personali gravi e in ogni caso di investimento di persona;
- l'Assicurato venga prosciolto o assolto con Sentenza irrevocabile di proscioglimento dall'aver

commesso qualsivoglia violazione del Nuovo C.d.S. o dall'imputazione di reato ed il Prefetto disponga la restituzione della patente.

9.2 ESCLUSIONI
L'assicurazione non è operante se:
• la patente venga immediatamente revocata con provvedimento definitivo;
• l'Assicurato guidi il veicolo con patente diversa da quella prescritta o non rispetti gli obblighi prescritti in patente;
• l'Assicurato partecipi a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari o finali previste nel regolamento particolare di gara, oppure circoli a qualunque titolo in piste o circuiti privati;
• la patente venga sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall'Assicurato;
• il veicolo sia adibito ad uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione;
• l'Assicurato si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 186 e 187 del vigente C.d.S.);
• al momento del verificarsi dell'evento, il veicolo non sia regolarmente assicurato a norma di Legge.

9.3 RECESSO DALLA GARANZIA PER VARIAZIONI DI LEGGE
Genialloyd, nel caso di modifiche delle norme di Legge relative alla sospensione della patente di guida, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni da darsi tramite lettera raccomandata. In tal caso Genialloyd restituirà al Contraente la quota di premio pagata e non goduta della presente garanzia.

9.4 LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Genialloyd provvederà al rimborso dei costi sostenuti a fronte di idonea documentazione comprovante l'avvenuta frequenza ai corsi stessi.

Il Sinistro Obblighi e modalità di denuncia

10.1 OBBLIGO DELLA DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l'evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, telefonando al numero 02/2805.2808 del Servizio Sinistri. L'operatore di Genialloyd, in tale occasione, potrà richiedere documentazione che il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro dieci giorni, al servizio sinistri di Genialloyd. Nel caso di sinistro relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, la denuncia deve essere compilata utilizzando il modulo di constatazione amichevole di incidente, "modulo blu" (come previsto dall'art. 143 del Cod.A.P.) e successivamente inviata al servizio sinistri di Genialloyd. Per una gestione più rapida del sinistro, Genialloyd consiglia di chiamare il numero di cui sopra avendo già a disposizione il "modulo blu" compilato.

10.2 INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI DENUNCIA DEL SINISTRO AI SENSI DELL'ART. 143 DEL COD.A.P.
In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del C.C. per l'omesso avviso di sinistro. Genialloyd pertanto può esercitare il diritto:
• di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato per i sinistri di Responsabilità Civile Auto;
• di applicare uno scoperto del 30% sulla spesa sostenuta, per sinistri relativi alla garanzia di Tutela legale;
• di negare l'indennità spettante all'Assicurato per tutte le altre garanzie.

10.3 GESTIONE DELLE VERTENZE

Genialloyd si fa carico, fino a quando ne ha interesse, della gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno. Può inoltre provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, fino a quando il danneggiato non sia stato risarcito a titolo definitivo. Rimangono a carico dell'Assicurato le spese per legali e tecnici non designati da Genialloyd, nonché quelle per multe, ammende e spese di giustizia penale.

10.4 TERMINE DI PRESCRIZIONE

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato è di due anni (art. 2947 del C.C. e art. 2952 del C.C.) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

10.5 ACCESSO AGLI ATTI DELL'IMPRESA

Gli aventi diritto possono chiedere per iscritto a Genialloyd di prender visione della documentazione concernente i procedimenti conclusi di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni che li riguardano indicando il numero di sinistro/polizza. La richiesta deve essere corredata da copia di un documento d'identità del richiedente e se non si tratta dell'interessato – di delega da lui sottoscritta e copia del suo documento di identità. Genialloyd risponde per iscritto entro 15 giorni accogliendo la richiesta o spiegando i motivi che non rendono possibile accoglierla.

10.6 GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato e assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Cod.A.P.) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente da Genialloyd. Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati. In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Cod.A.P.

10.6.1 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO ART. 149 DEL COD.A.P.

La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni fornito da Genialloyd e restituito al servizio sinistri di Genialloyd assieme al "modulo blu" (modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente).
Genialloyd, per una gestione più rapida del sinistro, raccomanda di compilare i suddetti documenti con molta attenzione, indicando tutte le informazioni richieste, nonché l'indicazione relativa all'esistenza di eventuali testimoni e/o feriti. Genialloyd verificherà la suddetta documentazione e qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Cod.A.P., provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

10.6.2 PROCEDURA DI RISARCIMENTO ART. 148 DEL COD.A.P.

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, *utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni precompilato fornito dal Servizio Sinistri di Genialloyd all'atto della denuncia del sinistro.* Qualora sul contratto sia presente la garanzia di tutela legale, l'ufficio Tutela Legale provvederà, laddove sussistano i presupposti, ad adempiere in nome e per conto dell'Assicurato alle suddette incombenze.

10.6.3 RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO ART. 141 DEL COD.A.P.

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri di Genialloyd e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente da Genialloyd, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Cod.A.P.

10.6.4 INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

Ai sensi dell'art. 151 del Cod.A.P., nel caso in cui l'assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in

un incidente con un veicolo straniero, l'assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI – Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 20145 Milano (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.
Nel caso in cui l'incidente con veicolo straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato, dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero.
Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera, ai sensi del D. Lgs 190 del 30 giugno 2003.
Per individuarla l'Assicurato deve rivolgersi a CONSAP Spa, Centro di informazione italiano, v. Yser 14, 00198 Roma, fax 06.85796270, email: richieste.centro@consap.it.

10.6.5 FONDO VITTIME DELLA STRADA

Sono risarciti, dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale di Legge, i danni a persone e cose causati da:
• veicoli non assicurati;
• veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
• veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
• veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
• veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti:
• i danni alla persona;
• i danni alle cose, con una franchigia di 500 €, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona.
La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia designata dall'IVASS a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 06.857961, www.consap.it.

10.7 GARANZIE FURTO INCENDIO – ESTENSIONI FURTO E INCENDIO CAMPER

La comunicazione telefonica del sinistro deve essere preceduta dalla denuncia dell'evento dannoso all'Autorità competente, effettuata immediatamente dopo il fatto.
Nel caso di sinistro avvenuto all'estero, la suddetta denuncia deve essere inoltrata sia all'Autorità competente locale sia a quella italiana. Copia autentica della suddetta denuncia dovrà essere consegnata a Genialloyd. Se l'Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.

10.8 GARANZIA COLLISIONE CON VEICOLO NON IDENTIFICATO

Alla comunicazione telefonica del sinistro deve far seguito l'invio della denuncia, allegando il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro, a Genialloyd Spa Servizio Sinistri Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano.
L'assicurato, inoltre è tenuto a produrre copia autentica della quietanza di liquidazione emessa dall'Impresa designata dall'IVASS a trattare e liquidare il sinistro per conto del Fondo Vittime della Strada.

10.9 GARANZIA COLLISIONE CON ANIMALI

Alla comunicazione telefonica del sinistro deve far seguito l'invio della denuncia, allegando il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità (Polizia Stradale o equivalente) intervenuta sul luogo del sinistro, a Genialloyd Spa Servizio Sinistri Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano. In caso di mancato verbale o rapporto, l'Impresa non potrà procedere alla liquidazione del sinistro.
Non verranno considerati equivalenti al rapporto della Polizia Stradale le testimonianze e/o le denunce non acquisite dall'Autorità nell'immediatezza del fatto o a seguito di autonoma attività investigativa.

10.10 INFORTUNIO DEL GUIDATORE

In caso di Sinistro, il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi, deve presentare a Genialloyd denuncia scritta, entro 5 giorni da quello in cui l'Infortunio si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza, contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo,

le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni, mediante raccomandata A.R. a Genialloyd Spa Servizio Sinistri Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano.
Alla suddetta comunicazione deve essere allegato anche il certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.
L'Assicurato deve altresì:
1) fornire copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa a degenze conseguenti all'Infortunio denunciato;
2) inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni; tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all'Impresa;
3) sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall'Impresa;
4) fornire alla stessa ogni altra informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.
L'Assicurato s'impegna inoltre a sottoporsi a eventuali controlli medici richiesti da Genialloyd per determinare l'invalidità.
Nel caso in cui durante il periodo di cura sopravvenga la morte dell'Assicurato, **il Contraente, se diverso dall'Assicurato, o i suoi eredi legittimi devono dare immediato avviso all'Impresa e fornire il certificato di morte dell'Assicurato e l'atto notorio attestante la qualifica di eredi.**

10.11 CRISTALLI - PROTEZIONE PATENTE
La comunicazione a Genialloyd deve essere fatta tramite una dichiarazione scritta dell'Assicurato, contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni, da spedire mediante raccomandata A.R. a Genialloyd Spa Servizio Sinistri Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano.
Successivamente l'Assicurato deve far seguire, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di 90 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità competente ed i motivi di esso per i sinistri relativi alla garanzia protezione della patente.

10.12 GARANZIA ASSISTENZA
Per permettere l'intervento immediato di AWP l'Assicurato deve comunicare con la Centrale Operativa tramite Telefono 02 2660.9693 o Telefax 02.70.630.091 indicando con precisione il tipo di assistenza di cui necessita, il nome e cognome, il numero della propria polizza, la targa del veicolo assicurato, l'indirizzo e luogo da cui chiama e l'eventuale recapito telefonico.
La richiesta di rimborso delle spese sostenute e comunque autorizzate dalla Centrale Operativa di AWP Service Italia Scarl, dovrà essere inoltrata, unitamente ai documenti giustificativi in originale, a AWP Service Italia Scarl, via Ampére 30, 20131 MILANO. L'Assicurato deve farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo. Deve inoltre trasmettere, insieme alla documentazione del danno, le coordinate bancarie.

10.12 TUTELA LEGALE
Il contraente, l'assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l'evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, telefonando al numero 02/2805.2808 del servizio sinistri. L'operatore di Genialloyd, in tale occasione, potrà richiedere documentazione che il contraente, l'assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro 10 giorni al servizio sinistri di Genialloyd. L'assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine di 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto che gli sia stato ritualmente notificato.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa in materia di protezione dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza

La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza. Nel rispetto di questo quadro normativo, Genialloyd chiede all'interessato di fornire i propri dati per poter erogare i servizi assicurativi relativi alle polizze in suo possesso e soddisfare le richieste che pervengono dall' interessato stesso. A tal fine, si precisa che Genialloyd deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che riguardano l'interessato come precisato nel presente documento.

1.1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO E INFORMAZIONI DI CONTATTO

Il titolare del trattamento dei dati è Genialloyd S.p.A. con sede in Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano (di seguito anche "Società") che definisce modalità e finalità del trattamento dei dati personali dell'interessato.
La presente informativa riguarda pertanto anche l'attività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel presente documento, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile agevolmente e gratuitamente scrivendo a Genialloyd, Servizio Privacy, P.zza Tre Torri 3 oppure scrivendo all'indirizzo mail: privacy@genialloyd.it ove sono disponibili anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: dpo.genialloyd@genialloyd.it.

1.2 CATEGORIE DI DATI RACCOLTI

Genialloyd deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che riguardano l'interessato e/o i Suoi familiari. Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a categorie particolari solo in quanto strumentali alla gestione del servizio informativo, alla gestione del rapporto assicurativo e adempimento di prestazioni ad essi strumentali o connessi.
La categoria di dati che possono essere trattati sono le seguenti:

- Dati personali;
- Dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute per visite mediche e per la liquidazione sinistri e per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento, ecc.);
- Dati di geolocalizzazione;
- Dati biometrici (movimenti e pressione del mouse, pressione dei tasti);
- Indirizzo IP;
- Dati giudiziari;
- Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).

1.3 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati forniti dall'interessato o da altri soggetti sono utilizzati da Genialloyd, da società del Gruppo Allianz SE e da terzi, a cui essi verranno comunicati, al fine di consentire alla Società (anche per conto di altre società del Gruppo Allianz SE) di:
1) dare esecuzione all'attività assicurativa e riassicurativa (la finalità assicurativa richiede, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione e/o l'individuazione e il perseguimento delle frodi assicurative);

2) dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire all'interessato il prodotto assicurativo nonché i servizi e prodotti connessi o accessori richiesti, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza e controllo;
3) valutazioni di adeguatezza del prodotto assicurativo al profilo di rischio dell'interessato (Regolamento Ivass n. 5/2006);
4) compiere analisi statistiche e di portafoglio;
5) verificare le dichiarazioni contrattuali e il grado di rischio creditizio dell'interessato; queste informazioni saranno conservate presso Genialloyd e potranno essere comunicate solo ed esclusivamente a società del Gruppo Allianz SE. Potranno essere utilizzati alcuni dati personali dell'interessato ottenuti mediante accesso ai SIC-Sistemi di informazioni creditizie ossia archivi che raccolgono informazioni relative a richieste/rapporti di credito con banche e operatori finanziari, senza comunque procedere all'alimentazione di tali archivi;
6) essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per finalità di antifrode. I dati dell'interessato potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.

1.3.A BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica dei trattamenti dei dati è rappresentata dal fatto che il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione o dell'avvenuta instaurazione del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell'interessato stesso. In aggiunta, per i dati sensibili, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali.

1.3.B CONSENSO FACOLTATIVO E OBBLIGATORIO – FACOLTA' DI RIFIUTO E CONSEGUENZE

Genialloyd chiede all'interessato di esprimere il consenso per il trattamento dei propri dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi richiesti e che lo riguardano.
Per i servizi informativi relativi alle polizze in suo possesso, Genialloyd necessita di trattare anche dati "sensibili" e/o giudiziari, strettamente strumentali all'erogazione degli stessi.
Il consenso richiesto, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.
Premesso che il **consenso** al trattamento dei dati è **facoltativo da parte dell'interessato**, si precisa che, **in caso di rifiuto da parte dell'interessato**, Genialloyd si vedrà costretta a non poter fornire il servizio informativo, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati sono stati forniti dall'interessato per eseguire una sua specifica richiesta.

1.3.C UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER RICERCHE DI MERCATO, DI PROFILAZIONE E/O SCOPI PROMOZIONALI

Qualora l'assicurato acconsenta, i suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati per:
1) realizzare ricerche di mercato, indagini statistiche, analisi della qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni con lo scopo di capire quali sono i veri bisogni, le opinioni e le esigenze dell'interessato; ciò tramite un'attività di profilazione individuale o aggregata per l'analisi delle abitudini e delle scelte di consumo, l'elaborazione di statistiche sulle stesse o la valutazione del grado di soddisfacimento rispetto ai prodotti ed ai servizi proposti al fine di migliorare i servizi assicurativi e offrire prodotti rispondenti alle esigenze individuate;
2) comunicare all'interessato novità ed opportunità promozionali di prodotti e/o servizi.

Solo in caso di consenso da parte dell'assicurato, si può procedere, nell'ambito del processo di profilazione del cliente, con modalità automatizzate, all'analisi dei dati relativi agli interessi e alle necessità dell'interessato stesso, al fine esclusivo di poter a Lui offrire prodotti, servizi, vantaggi e sconti coerenti con il suo profilo, le sue necessità ed adeguati ai suoi effettivi bisogni.

1.3.D POSSIBILITA' DI RIFIUTO E REVOCA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER RICERCHE DI MERCATO, DI PROFILAZIONE E/O SCOPI COMMERCIALI

Genialloyd richiede all'interessato di leggere attentamente le richieste di consenso e di barrare con una croce la scelta fatta, precisando che il consenso dell'interessato è del tutto facoltativo e l'eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura del prodotto o del servizio richiesto.
Il consenso promo-commerciale può essere revocato liberamente, con conseguente cessazione

della legittimità del trattamento dopo tre giorni dalla ricezione della revoca; fino alla revoca tale consenso resterà efficace.

1.4 MODALITÀ D'USO DEI DATI

I dati personali dell'interessato sono trattati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi informativi e le informazioni richieste dall'interessato stesso e, qualora vi acconsenta, anche mediante l'uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore, del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica, degli SMS, tablet, smartphone, APP (applicazioni per smartphone), Social Network (Facebook, Twitter e WhatsApp) o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici, automatizzati, ed informatici. Le medesime modalità vengono utilizzate anche quando si comunica per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia e all'Estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia e all'Estero.

L'interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati e come essi vengono utilizzati.

1.5 DESTINATARI DEI DATI PERSONALI – ACCESSO AI DATI

Per taluni servizi, Genialloyd utilizza soggetti di fiducia che svolgono per conto della Compagnia compiti di natura tecnica, commerciale od organizzativa ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio informativo. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori della Società e svolgono la funzione del "responsabile" o sono incaricati del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali coassicuratori (indicati nella polizza) e riassicuratori, soggetti facenti parte della catena distributiva della Società, Enti associativi (ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e organismi consortili propri del settore assicurativo, Pubbliche Amministrazioni ed Enti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria per Legge, regolamento o normativa comunitaria, Società di revisione, di certificazione (indicata negli atti di bilancio) e di consulenza, nonché società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale e ricerche di mercato, Società del gruppo Allianz, per essere sottoposti a trattamenti con finalità correlate a quelle per le quali i dati sono stati raccolti dalla Società, Società che forniscono servizi informatici e telematici o che svolgono specifiche operazioni quali la protocollazione o l'invio della corrispondenza, la liquidazione dei sinistri, l'archiviazione dei dati etc., legali, periti, medici, centrali di assistenza, IVASS, banche, carte di credito, Società di controllo frodi.

Si precisa inoltre che i dati personali dell'interessato non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni poste in essere dall'interessato stesso, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo.

In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, si precisa, infine, che, quali responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati anche i dipendenti della Compagnia e i collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. L'interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati e come essi vengono utilizzati

1.6 TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati dell'interessato potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità connesse a quelle di cui al paragrafo 1.3. (Finalità del trattamento), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionarle sul sito internet della Società. Nel caso in cui le suddette BCR non trovassero applicazione, verranno attuate tutte le misure di sicurezza previste dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurare una adeguata protezione per il trasferimento dei dati dell'interessato stesso.

Nel caso in cui l'interessato voglia ottenere una copia dei dati trasferiti o avere maggiori

informazioni sul luogo di conservazione può scrivere a: Genialloyd, Servizio Privacy, P.zza Tre Torri 3 oppure all'indirizzo mail: privacy@genialloyd.it.
In ogni caso, qualora i dati dell'interessato dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, Genialloyd garantisce che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea.
Genialloyd non trasferirà in alcun caso i dati personali dell'interessato a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati personali stessi.

1.7 DIRITTI DELL'INTERESSATO

Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L'interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito riportiamo l'elenco specifico dei diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei propri dati.
L'interessato potrà:
1) accedere ai propri dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2) revocare il proprio consenso in ogni momento;
3) aggiornare o correggere i propri dati personali in ogni momento;
4) chiedere la cancellazione dei propri dati dai sistemi della Compagnia (ivi compreso il diritto all'oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5) per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei propri dati (limitazione) in determinate circostanze: per es. qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
6) conoscere dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
7) ottenere copia dei propri dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
8) conoscere se i dati sono trasferiti a un Paese terzo e le informazioni sull'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
9) contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy.

1.7.A DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE E ALL'OBLIO, RETTIFICA E PORTABILITA' DEI DATI

In ogni momento, l'interessato potrà anche richiedere il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i propri dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.
L'eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo per il quale era stato manifestato il relativo consenso.
Per l'esercizio dei suoi diritti, l'interessato può rivolgersi a Genialloyd S.p.A. Servizio Privacy, P.zza Tre Torri 3, Milano, oppure scrivere all'indirizzo: privacy@genialloyd.it.

1.8 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussiste la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, Genialloyd avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all'interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati.
I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un

diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

1.9 DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO

L'interessato ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web www.garanteprivacy.it.

APPENDICE A1 – FORME TARIFFARIE

A – TABELLE DI CORRISPONDENZA CLASSI CU/GENIALPIU'

FORMA TARIFFARIA BONUS/MALUS VEICOLI COMMERCIALI

Classe Genialpiù	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	1	2	3	4	5	6
Coefficienti di premio classe Genialpiù	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,71
Classe CU	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1	2	3	4	5	6

Classe Genialpiù	7	8	9	10	11	12	13	NI	14	15	16	17	18
Coefficienti di premio classe Genialpiù	0,74	0,77	0,81	0,84	0,88	0,92	0,96	1,05	1,10	1,20	1,50	2,00	3,00
Classe CU	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18

*Vedi tabella F – Assegnazione classi super bonus Genialpiù.

FORMA TARIFFARIA NO CLAIM DISCOUNT CAMPER

Sinistri indicati nell'attestato	Nessuno	Uno	Più di uno		
Classe Genialpiù	1	2	3	PT [1]	NI [2]
Classe CU	Qualsiasi	Qualsiasi	Qualsiasi	Qualsiasi	14

[1] - Classe riservata alla provenienza da polizza temporanea
[2] - Classe riservata per camper di nuova immatricolazione o prima assicurazione dopo voltura (acquisto di veicolo usato)

B – TABELLE DI ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI D'INGRESSO GENIALPIU'

VEICOLI COMMERCIALI

	Classi di assegnazione	
Provenienza	**CU**	**Genialpiù**
Con attestato	CU attestato	CU attestato
Polizza temporanea	CU polizza	CU polizza
Con appendice di cessione	14	NI
Dichiarazione sostitutiva attestato	Vedi tabella C	Vedi tabella C
Dichiarazione sostitutiva estera	Vedi tabella C	Vedi tabella C
Nuova immatricolazione/voltura fino a 60 giorni	14	NI
Nuova immatricolazione/voltura oltre 60 giorni	14	18
Senza documentazione (attestato/libretto)	18	18

CAMPER

Provenienza	Sinistri indicati nell'attestato	Classe CU	Classe Genialpiù
Con attestato	Senza sinistri	CU attestato	1
Con attestato	Con un sinistro	CU attestato	2
Con attestato	Con più di un sinistro	CU attestato	3
Con appendice di cessione	-	14	NI
Polizza temporanea	Senza sinistri	CU attestato	PT
Polizza temporanea	Con un sinistro	CU attestato	2
Polizza temporanea	Con più di un sinistro	CU attestato	3
Nuova immatricolazione/voltura fino a 60 giorni	-	14	NI
Nuova immatricolazione/voltura oltre a 60 giorni	-	14	3
Senza documentazione (attestato/libretto veicolo)	-	18	3

C – TABELLE PER ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE CU/ GENIALPIU'

	Sinistri 2				
Anni senza sinistri1	**Nessun sinistro**	**1 sinistro**	**2 sinistri**	**3 sinistri**	**4 o più sinistri**
solo anno corrente	14	16	18	18	18
1	13	15	17	18	18
2	12	14	16	18	18
3	11	13	15	17	18
4	10	12	14	16	18
5	9	11	13	15	17

1 - Non si considerano anni senza sinistri le annualità valorizzate con NA, ND e l'anno corrente.
2 - Si considerano tutti i sinistri pagati, anche parzialmente, con responsabilità principale presenti in tutte le colonne dell'attestato di rischio.

D – TABELLE DI EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI ASSEGNAZIONE

EVOLUZIONE VEICOLI COMMERCIALI GENIALPIU'

	Bonus/Malus Genialpiù												
Sinistri pagati	**S7**	**S6**	**S5**	**S4**	**S3**	**S2**	**S1**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Nessuno	S7	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	1	2	3	4	5
1 sinistro	S5	S4	S3	S2	S1	1	2	3	4	5	6	7	8
2 sinistri	S2	S1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 sinistri	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4 o più sinistri	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

	Bonus/Malus Genialpiù												
Sinistri pagati	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**NI**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
Nessuno	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17
1 sinistro	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	18	18
2 sinistri	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18
3 sinistri	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
4 o più sinistri	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

EVOLUZIONE CAMPER

	Bonus/malus Genialpiù				
Sinistri pagati	**1**	**2**	**3**	**PT**	**NI**
Nessun sinistro in qualsiasi anno osservato	1	1	1	1	1
Un sinistro in qualsiasi anno osservato	2	2	2	2	2
Due o più sinistri in qualsiasi anno osservato	3	3	3	3	3

EVOLUZIONE CLASSE CU

	bonus/malus CU																	
Sinistri pagati	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
Nessuno	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 sinistro	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18
2 sinistri	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18
3 sinistri	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18
4 o più sinistri	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

APPENDICE A.2 GARANZIA INFORTUNIO DEL GUIDATORE

Tabella Ania per liquidazione indennità invalidità permanente

Descrizione Infortunio	Percentuale Destra	Percentuale Sinistra
Perdita totale anatomica o funzionale di: arto superiore mano o avambraccio pollice indice medio o anulare mignolo falange ungueale del pollice falange di altro dito della mano	 70 60 18 14 8 12 9 1/3 dito	 60 50 16 12 6 10 8 1/3 dito
Anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25	20
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20	15
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10	8
Paralisi completa del nervo radiale	35	30
Paralisi completa del nervo ulnare	20	17

Descrizione Infortunio	Percentuale
Amputazione di un arto inferiore: al di sopra della metà della coscia al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba	 70 60 50
Amputazione di: un piede ambedue i piedi un alluce altro dito del piede falange ungueale dell'alluce	 40 100 5 1 2,5
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35
Anchilosi del ginocchio in estensione	25
Anchilosi della tibia-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astralgica	15
Paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno	15
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100
Sordità completa di un orecchio	10
Sordità completa di entrambi gli orecchi	40
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10
Esiti di frattura scomposta di una costa	1
Esiti di frattura amielica-somatica con deformazione a cuneo di: vertebra cervicale vertebra dorsale 12° dorsale vertebra lombare	 12 5 10 10
Esiti di frattura di un metamero sacrale	3
Esiti di frattura di un metamero coccige o con callo deforme	5
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2
Perdita anatomica di un rene	15
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8

Per valutare menomazioni visive ed uditive si quantifica il grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi. Per menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché perdita totale, le percentuali si riducono in proporzione alla funzionalità perduta.

Genialloyd S.p.A.
Sede legale Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano
Tel +39 02.2835.1
Fax: +39 02.2835.2835
www.genialloyd.it
C.F., P. IVA e Registro imprese di Milano n. 01711850154
Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007
Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz
Iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018.
Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.